SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

734ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-49

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 51-62

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 63-97

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Discussione del disegno di legge:

(3807-B) ***Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . 2, 7, 8 e *passim*
PINTO *(PPI), relatore* . . . . . 3, 7, 32 e *passim*
SCOPELLITI *(Forza Italia)* . . . 7, 9, 10 e *passim*
AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia* . . . . . 16, 34, 37 e *passim*
GASPERINI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 14, 16
GRECO *(Forza Italia)* . . . . 19, 21, 35 e *passim*
CALLEGARO *(CCD)* 23
PERA *(Forza Italia)* 24, 29
* FOLLIERI *(PPI)* 21, 28, 29
RUSSO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 30
CARUSO Antonino *(AN)* 38, 44, 48
NOVI *(Forza Italia)* 46

Verifiche del numero legale . 8, 35, 39 e *passim*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo . . . . . *Pag.* 43

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3807-B:

Articoli da 1 a 8 51

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 55

Articolo soppresso dalla Camera dei deputati 56

Articolo 9 ed emendamenti 56

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 57

Emendamento tendente a modificare il Titolo II 58

Articolo 10 ed emendamenti 60

Articolo 11 ed emendamento 62

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 63

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 70

GOVERNO

Trasmissione di documenti 70

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 49

Mozioni 70

Interpellanze 73

Interrogazioni 75

Ritiro di mozioni 97

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico)*.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(3807-B) ***Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di proce-***

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord: LFPIN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici,Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro; Misto-Autonomisti e federalisti: Misto-AF; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR.

dura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Autorizza il senatore Pinto a svolgere la relazione orale.

PINTO, *relatore*. La Commissione giustizia sottopone all'Assemblea il testo licenziato dalla Camera dei deputati, auspicandone la rapida approvazione, al fine di consentire il rispetto del termine del 2 gennaio 2000, data per la quale si intende dare completa attuazione alla riforma introduttiva del giudice unico di primo grado, anche in vista dell'ormai prossima realizzazione del pacchetto giustizia, dalla depenalizzazione dei reati minori, all'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, all'istituzione dei tribunali metropolitani. Uno slittamento della riforma, da alcuni richiesto per dirimere questioni superate in modo non del tutto convincente, sarebbe recepito negativamente dall'opinione pubblica ed interromperebbe il processo di riorganizzazione in atto. Illustra quindi le modifiche apportate in terza lettura dalla Camera dei deputati. *(Applausi dai Gruppi PPI, DS e UDeuR).*

SCOPELLITI *(FI)*. Solleva una questione sospensiva, proponendo di rinviare il provvedimento in Commissione, essendo irresponsabile intervenire sbrigativamente in una materia tanto delicata solo per compiacere al desiderio del ministro Diliberto di rispettare il termine del 2 gennaio 2000. Chiede inoltre la verifica del numero legale sulla relativa votazione.

PINTO, *relatore*. È contrario alla rimessione in Commissione del provvedimento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sebbene ogni norma sia perfettibile, le questioni che richiederebbero un ulteriore approfondimento non sono tali da far passare in secondo piano l'esigenza di pubblicare il provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al più tardi il 17 o il 18 dicembre, per rispettare il termine stabilito: pertanto è contrario alla richiesta di rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende pertanto la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,58, è ripresa alle ore 17,21.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione della questione sospensiva posta dalla senatrice Scopelliti.

Il Senato, con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice SCOPELLITI (FI), respinge la questione sospensiva.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SCOPELLITI *(FI)*. Giunge all'esame dell'Assemblea del Senato in quarta lettura un testo notevolmente modificato dalla Camera dei deputati, che presenta incongruenze e addirittura previsioni inapplicabili. Dalla relazione del senatore Pinto e nel corso della discussione in sede referente in 2ª Commissione è emerso senza ombra di dubbio che il testo non riesce ad esprimere chiaramente la volontà del legislatore, tant'è vero che gli stessi senatori intervenuti a nome della maggioranza non sono riusciti a formulare interpretazioni univoche. Particolarmente degne di nota sono state le argomentate e lucide critiche del senatore Senese. Il ministro Diliberto ha dovuto così preannunciare un provvedimento successivo di aggiustamento, se non di interpretazione autentica del disegno di legge oggi in esame, che il Senato viene chiamato ad approvare con urgenza per rispettare la scadenza del 2 gennaio, data di entrata in vigore della riforma sul giudice monocratico. L'opposizione giudica irresponsabile che la maggioranza affronti tale delicatissima materia, tenendo conto delle esigenze politiche di tenuta della maggioranza più che delle necessità drammatiche della giustizia. *(Applausi dai Gruppi FI e CCD).*

GASPERINI *(LFPIN)*. Il provvedimento in esame è imperfetto e non potrà certo essere compreso dai cittadini, posto che ha determinato diatribe interpretative persino tra i membri della Commissione giustizia, costringendoli alla fine a fare rinvio esplicito a successivi interventi legislativi. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno intaccato principi fondamentali del codice penale. Infatti, a seguito della soppressione degli articoli 9, 11 e 12, il giudice non potrà graduare la pena anche tenendo conto della restituzione o del risarcimento del danno, principio che andava a vantaggio tanto della giustizia quanto della parte offesa; è stata eliminata la previsione che legava la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale alla durata della pena detentiva inflitta; è stato cancellato il riferimento alle conseguenze dannose e pericolose del reato. Infine, la modifica dell'articolo 19 (articolo 22 del testo approvato dal Senato), sulla presenza dei difensori, viola le garanzie di difesa dell'imputato. Preannuncia l'astensione dal voto del suo Gruppo poiché il testo è troppo lontano dall'idea di giustizia della Lega. *(Applausi dal Gruppo LFPIN e dei senatori Caruso Antonino e Biasco. Congratulazioni).*

GRECO *(FI)*. Il Gruppo FI esprime il proprio dissenso sul provvedimento, sul quale, a prescindere dalla sorte che avranno i propri emendamenti, voterà contro, per le motivazioni più volte illustrate e nonostante i parziali miglioramenti apportati. Il provvedimento, di difficile applicazione da parte del sistema giudiziario, disattende alcune buone proposte contenute negli altri disegni di legge presentati. Si aumenta il carattere inquisitorio del processo, mentre si fa venir meno il principio della terzietà del giudice. È un provvedimento confuso, che riflette disomogeneità di regole e disparità di previsioni e che provocherà un sempre minore ricorso ai riti alternativi. Lo stesso relatore ha segnalato la presenza di numerose ombre nel testo, che però difficilmente sarà messo in discussione. Al fine di predisporre interventi più armonici, sarebbe stato più opportuno ipotizzare un rinvio rispetto alla scadenza prefissata a tavolino. *(Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Biasco. Congratulazioni).*

CALLEGARO *(CCD)*. Si assiste ad un'eccessiva fretta nel voler far entrare in vigore un provvedimento poco apprezzato dagli stessi operatori del settore. Peraltro, un atteggiamento più disponibile da parte della maggioranza avrebbe forse consentito anche di far ricorso alla sede deliberante in Commissione. Inoltre, la soppressione degli articoli 9, 11 e 12 operata dalla Camera dei deputati ha peggiorato il testo approvato dal Senato. *(Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN. Congratulazioni).*

PERA *(FI)*. Il disegno di legge in esame non sembra garantire efficienza al sistema. La riforma del rito monocratico si realizza contemporaneamente alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione, che opta in modo deciso per il processo accusatorio, pur non essendo questi due interventi in sintonia tra loro. In particolare, le norme previste dagli articoli 21, 22 e 23 del testo, assegnando precisi poteri al giudice, appaiono in contrasto con la necessità di evitare le incompatibilità del giudice stesso. Apparirebbe quindi inutile l'udienza preliminare, mentre, con quanto previsto dall'articolo 22, verrebbe meno la garanzia del contraddittorio tra le parti. In sostanza, ogni singola parte della riforma della giustizia sta procedendo in maniera autonoma e disordinata, assegnando priorità alle scadenze piuttosto che al merito, nonostante che la stessa maggioranza individui nei provvedimenti proposti numerose incongruenze. *(Applausi dai Gruppi FI e CCD).*

FOLLIERI *(PPI)*. Il disegno di legge mira ad adeguare il rito monocratico, previsto dalla legge n. 51 del 1998, a quello davanti al tribunale a composizione collegiale. Peraltro, la Camera dei deputati non ha modificato le norme concernenti la procedura davanti al giudice monocratico. Inoltre, gli articoli 21, 22 e 23 riguardano l'udienza preliminare, per cui non sono condivisibili le osservazioni del senatore Pera in merito all'ipotesi di contrasto con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione. Il comma 5 dell'articolo 29 va poi letto tenendo conto della possibilità per l'imputato di chiedere un'integrazione probatoria, che il giu-

dice deve autorizzare. Il provvedimento merita quindi di essere approvato, anche considerando l'impegno e l'attenzione dimostrati per le problematiche della giustizia dal ministro Diliberto. *(Applausi dai Gruppi PPI, DS e del senatore Cirami).*

RUSSO *(DS)*. Il provvedimento è stato più volte esaminato dalla Camera dei deputati e dal Senato e quindi non si può parlare di mancato approfondimento; inoltre, i colleghi deputati hanno apportato in terza lettura modifiche di portata limitata, molte delle quali condivisibili. Peraltro, così come l'altro ramo del Parlamento ha accettato l'impostazione del Senato sull'incompatibilità tra giudice delle indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare, altrettanto si può fare recependo modifiche che non convincono pienamente. Per evitare ritardi nell'entrata in vigore della riforma introduttiva del giudice monocratico, rispetto alla quale si sta adeguando l'intera organizzazione giudiziaria, conferma il giudizio positivo del suo Gruppo sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo DS).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PINTO, *relatore*. Non costituisce una rigidità della maggioranza il voler rispettare il termine del 2 gennaio 2000 in quanto, salva la possibilità di intervenire successivamente su talune questioni marginali secondo le indicazioni del Governo, non ci sono ragioni sostanziali per il rinvio del termine di qualche mese, a meno che l'opposizione non voglia adottare un atteggiamento pregiudizialmente conservatore. Peraltro, se non fosse stata richiesta la revoca dell'assegnazione del provvedimento alla Commissione giustizia in sede deliberante, che ha prodotto un allungamento dei tempi, sarebbe stato anche possibile intervenire in tale occasione. *(Applausi dai Gruppi PPI, DS e UDeuR).*

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide le osservazioni del senatore Pinto e osserva che il senatore Pera è intervenuto su due norme che non sono state modificate dalla Camera dei deputati. Confida quindi sull'approvazione della riforma, che consentirà un migliore funzionamento della giustizia fin dal prossimo anno, confermando altresì l'istituzione di un osservatorio per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del provvedimento. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI).*

GRECO *(FI)*. Propone di non passare all'esame degli articoli e chiede la verifica del numero legale.

PINTO, *relatore*. È contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende pertanto la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,14 è ripresa alle ore 19,36.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Greco.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice SCOPELLITI (FI), il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli modificati dalla Camera dei deputati e dei relativi emendamenti. Gli articoli da 1 ad 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa pertanto all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere dopo l'articolo 8 un articolo che ripristina l'articolo 9 del testo approvato dal Senato, soppresso dalla Camera dei deputati.

GRECO *(FI)*. Illustra l'emendamento 8.0.1.

PINTO, *relatore.* Esprime parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 8.0.1.

PRESIDENTE. S'intende pertanto accolta la soppressione dell'articolo 9, operata dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'articolo 10 del testo votato dal Senato.

GRECO *(FI)*. Illustra gli emendamenti 9.1, 9.0.1, cui appone la firma, e 9.0.3. Ritira il 9.0.4.

CARUSO Antonino *(AN)*. Motiva l'emendamento 9.2. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PINTO, *relatore.* È contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni precedute da altrettante verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice SCOPELLITI (FI), il Senato respinge gli emendamenti 9.1 e 9.2 ed approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.3, tendenti a ripristinare, con alcune modificazioni, il testo dell'articolo 11 approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati.

SCOPELLITI *(FI)*. Chiede la verifica del numero legale, invocando una maggiore attenzione da parte della Presidenza sul rispetto della regolarità delle operazioni di verifica.

PRESIDENTE. Questo compito viene svolto dal senatore Segretario.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 9.0.1. Dopo che la richiesta di votazione nominale elettronica, avanzata dalla senatrice SCOPELLITI (FI), non è risultata appoggiata, il Senato respinge l'emendamento 9.0.3.

PRESIDENTE. A seguito delle precedenti votazioni, si intende accolta la soppressione dell'articolo 11 del testo licenziato dal Senato. La Camera dei deputati ha inoltre soppresso l'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SCOPELLITI (FI), il Senato approva la soppressione dell'articolo 12 del testo licenziato dal Senato.

GRECO *(FI)*. Ritira l'emendamento Tit.1.

Il Senato approva la rubrica del Titolo II, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'articolo 13 del testo votato dal Senato, e dei relativi emendamenti.

CARUSO Antonino *(AN)*. Illustra l'emendamento 10.1, dando per illustrato il 10.2. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

GRECO *(FI)*. Illustra il 10.3.

PINTO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti, sottolineando comunque che il problema posto dall'emendamento 10.1 effettivamente esiste e dovrà essere oggetto di un successivo intervento correttivo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 10.1 e 10.2.

NOVI *(FI)*. Dichiara voto contrario all'emendamento 10.3.

SCOPELLITI *(FI)*. Chiede la verifica del numero legale sulla votazione del 10.3. Contesta il risultato della precedente votazione nominale

elettronica, ribadendo l'invito al senatore Segretario ad attuare una maggiore vigilanza sulla regolarità delle operazioni di voto e di verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 10.3. Approva quindi l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 del testo approvato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'articolo 14 del testo votato dal Senato, e del relativo emendamento.

CARUSO Antonino *(AN)*. Illustra l'emendamento 11.2.

PINTO, *relatore.* Esprime parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 11.2 ed approva l'articolo 11.

SCOPELLITI *(FI)*. Segnala che l'orario previsto per la chiusura dei lavori della seduta pomeridiana è già stato superato.

PRESIDENTE. Poiché l'Assemblea non insiste per la prosecuzione ad oltranza dei lavori fino all'approvazione del provvedimento, ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

PASSIGLI, *segretario*. Dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Toglie la seduta, ricordando che il Senato tornerà a riunirsi in seduta notturna alle ore 21.

La seduta termina alle ore 20,08.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30).*
Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barrile, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Capaldi, Carpi, Cecchi Gori, Daniele Galdi, Del Turco, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, Fiorillo, Fusillo, Leone, Lauria Michele, Manconi, Manis, Manzella, Martelli, Morando, Papini, Pellegrino, Rocchi, Taviani, Toia, Viserta Costantini, Viviani, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Diana Lino, Lauricella e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; De Carolis, per partecipare all'udienza conoscitiva presso il consiglio regionale di Bologna in merito all'ordinamento del sistema fieristico regionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36).*

Discussione del disegno di legge:

(3807-B) ***Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito, Folena, Saraceni, Altea, Carboni, Cesetti, Lucidi, Mussi, Olivieri, Parrelli, Schietroma, Serafini e Siniscalchi; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda, Simeone e Marino; Maiolo; Maiolo; Berselli, Morselli, Neri e Marino; Carrara Carmelo, Manzione, Bastianoni, Grillo, Fronzuti, Deodato, Li Calzi, Trantino, Fabris, Simeone, Gazzilli, Buttiglione, Fragalá, Mantovano, De Franciscis, Panetta, Acierno, Cascio, Saponara, Cola, Volontè e Mastella; Carrara Carmelo, Manzione, Bastianoni, Grillo, Deodato, Li Calzi, Trantino, Fabris, Simeone, Gazzilli, Buttiglione, Fragalà, Mantovano, De Franciscis, Acierno, Cascio, Saponara, Volontè, Cola e Mastella; Pisanu, Parenti, Bruno Donato, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Vitali, Tarditi, Maiolo, Saponara, Leone e Mancuso; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola, Fragalá, Lo Presti, Simeone, Manzoni, Ozza, Berselli, Trantino, Alboni, Aleffi, Amato, Armaroli, Ascierto, Becchetti, Bertucci, Bono, Bruno Donato, Buontempo, Burani Procaccini, Cardiello, Carlesi, Carrara Nuccio, Cento, Contento, Costa, Cuscunà, De Franciscis, Del Barone, Dell'Utri, Di Comite, d'Ippolito, Divella, Fei, Filocamo, Fino, Foti, Frau, Galeazzi, Gazzilli, Giuliano, Iacobellis, Landi, Lento, Leone, Losurdo, Lucchese, Maiolo, Malgieri, Matacena, Messa, Misuraca, Pace Giovanni, Paolone, Parenti, Paroli, Pepe Antonio, Pezzoli, Poli Bortone, Ricci, Rizzo Anto-

nio, Romano Carratelli, Russo, Saponara, Tringali, Zaccheo, Zacchera, Valensise e Cesaro; Pisapia, Saia e Ortolano, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, salva la votazione finale.

Il relatore, senatore Pinto, ha chiesto l'autorizzazione ha svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la Commissione giustizia sottopone all'attenzione e all'esame dell'Assemblea l'identico testo di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Si tratta, come ben noto, di un complesso di disposizioni di cui il Senato si è ampiamente e ripetutamente occupato a suo tempo, intervenendo parzialmente in seconda lettura sulle norme già approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati.

In ordine a questa riforma, che introduce nel nostro ordinamento significative disposizione sul rito monocratico in materia penale, va segnalato il costruttivo impegno realizzato dalla Camera dei deputati e ovviamente anche dal Senato della Repubblica nelle precedenti letture.

La 2ª Commissione, nel licenziare senza modifiche il testo all'esame, ha avuto innanzitutto l'esigenza – ripetutamente segnalata anche dal ministro di giustizia, onorevole Diliberto e dal sottosegretario Ayala – che il provvedimento diventi operativo il 2 gennaio del 2000. Esso, infatti, rappresenta il tassello mancante nell'ambito della completa attuazione, entro la stessa data, della riforma introduttiva del giudice unico di primo grado, derivante da un complesso di disposizioni che sono già parte dell'ordinamento statuale quali, in primo luogo, la legge n. 254 del 1997 e il decreto legislativo n. 51 del 1998.

Inoltre, con l'approvazione del presente disegno di legge, grazie allo sforzo veramente eccezionale del Parlamento, il cosiddetto «pacchetto giustizia» sarà portato a compimento in tutte le sue fasi.

In ordine sequenziale vanno, a questo proposito, citate la depenalizzazione dei reati minori e le modifiche al sistema penale e tributario, ossia la legge n. 205 del 25 giugno 1999 per la quale, ben presto, saranno varati i relativi decreti legislativi di attuazione; la riforma del giudice di pace e delle sue competenze penali, in corso di pubblicazione; i tribunali metropolitani di cui alla legge n. 151 del 5 maggio 1999.

Non va poi sottaciuto che da parte di alcune forze dell'opposizione vi è stata, a più riprese, la richiesta dello slittamento della riforma per affrontare – si dice – in maniera più approfondita taluni aspetti problematici del testo oggi al nostro esame.

Il rinvio dell'entrata in vigore della riforma del giudice unico risulterebbe però un chiaro segnale negativo – ad opinione del Governo e della maggioranza – rispetto alla necessità di intervenire in maniera pro-

fondamente innovativa sul sistema della giustizia e finirebbe con l'accreditare le forze che contrastano il rinnovamento e che, comunque, in esso non si riconoscono.

Si interromperebbero poi i numerosi processi di riorganizzazione, in atto nell'amministrazione giudiziaria, che hanno acquisito autorevolezza, efficacia e – aggiungerei – anche credibilità, appoggiandosi alla decisa volontà di contrastare atteggiamenti di attendismo e d'inerzia, basati sulla convinzione che la prevista riforma avrebbe tardato a realizzarsi proprio grazie all'intervento di successive proroghe.

Oltre a queste considerazioni metodologiche, occorre sottolineare, nel merito, che il provvedimento al nostro esame rappresenta un deciso e significativo passo in avanti nella riforma del sistema giustizia. Tale considerazione appare prevalente rispetto a una certa insoddisfazione o, comunque, a un senso di incompiutezza prodotta da alcune disposizioni, quelle cioè licenziate nel testo della Camera dei deputati.

A questo riguardo, peraltro, nel corso della riunione svoltasi in maniera approfondita e puntuale presso la Commissione giustizia, il ministro, onorevole Diliberto, ha rassegnato alla Commissione la piena disponibilità del Governo – che, sono certo, ribadirà quest'oggi in Aula il sottosegretario Ayala – a farsi promotore di eventuali interventi collettivi segnalati, per la verità, dallo stesso relatore nell'atto introduttivo presso la Commissione e anche nel corso dell'esame degli emendamenti presentati.

Farò un brevissimo cenno alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. L'altro ramo del Parlamento ha innanzi tutto soppresso l'articolo 9 del testo licenziato dal Senato in prima lettura, che avrebbe introdotto una modifica nell'articolo 133 del codice penale, nonché gli articoli 11 e 12, che modificavano la disciplina della sospensione condizionale della pena nella prospettiva di una ridefinizione di tale istituto che permettesse di superarne anche l'attuale carattere meramente indulgenziale.

D'altra parte, il dibattito presso la Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento ha messo chiaramente in evidenza come il presupposto di tale operazione risiedesse nell'esigenza di affrontare la sospensione condizionale della pena nel contesto del pacchetto giustizia, sul cui esame è attualmente impegnata la Commissione stessa.

È stato poi modificato l'articolo 10 del testo approvato dal Senato, introducendo una previsione che consente la rimessione in termini dell'imputato, nei casi in cui l'imputazione originaria sia modificata in altra, per cui sia ammissibile l'oblazione, norma in verità che già il testo del Senato aveva ritualmente previsto e sancito.

Passando all'articolo 10 del testo approvato dalla Camera, quello che corrisponde all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento da un lato hanno pienamente avallato la scelta del Senato di limitare la monocraticità del giudizio a delitti puniti con pena che non superi nel massimo i dieci anni di reclusione, in adesione alle istanze avanzate da molte voci di recuperare, per quanto possibile, le garanzie indubbiamente connesse al sistema collegiale della decisione. Ciò nonostante, si è giunti all'ipotesi di

individuare talune inesattezze – vorrei definirle così – del testo che ci è stato nuovamente trasmesso dalla Camera.

Il testo dell'articolo 33-*ter* del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 10 del disegno di legge licenziato dalla Camera, recepisce alcune perplessità manifestate a proposito del testo del Senato, per la mancata attribuzione alla competenza del tribunale, questa volta in composizione collegiale, delle ipotesi delittuose di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (quello, come i colleghi sanno, in materia di stupefacenti), qualora risultino contestate le aggravanti di cui all'articolo 80 dello stesso decreto.

Altre modifiche riguardano la soppressione del riferimento ai reati previsti agli articoli 419, 426, 428, 430 e 609-*octies* del codice penale, nonché ad alcuni reati previsti da leggi speciali. Questo riferimento assumeva una valenza sostanziale in quanto i delitti in questione, nella forma tentata, risultano puniti con pena inferiore o pari a dieci anni e conseguentemente, in mancanza di un'esplicita previsione derogatoria, rientrerebbero nella competenza del tribunale in composizione monocratica. Per questa ragione, la maggior parte delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al comma 1 dell'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale suscita qualche perplessità in via generale, in quanto, se l'attribuzione di competenza al giudice collegiale, nei casi di cui al medesimo comma 1, è motivata dalla natura in sé del reato, dalle sue caratteristiche e dalle difficoltà del suo accertamento, queste certamente non mutano innanzi alla forma del tentativo collegata alla stessa figura delittuosa. La soppressione del riferimento ad alcuni reati di cui si è innanzi detto potrebbe indurre a interpretazioni o ad esiti assolutamente paradossali.

L'articolo 11 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento modifica radicalmente l'impostazione fatta propria dal Senato sul tema dell'incompatibilità tra il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare. Anche su questo la Commissione si è a lungo intrattenuta.

L'articolo 14, introdotto dal Senato – come articolo 17 – e non modificato dalla Camera dei deputati, si segnala in modo particolare per le disposizioni che vietano la pubblicazione di immagini della persona privata della libertà personale, ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

L'articolo 19 del testo approvato dalla Camera dei deputati ripristina la versione già varata dalla Camera stessa in prima lettura per l'articolo 420-*ter* ivi richiamato. In altri termini, si è così reintrodotta la previsione corrispondente a quella già vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale, in base alla quale, se l'imputato è assistito da due difensori e vi è assoluta impossibilità di comparire di uno solo dei due difensori stessi, il giudice non provvede a rinviare il dibattimento.

L'articolo 21, approvato dalla Camera senza modifiche ulteriori, introduce l'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale, che

stabilisce che il giudice per le indagini preliminari possa disporre l'integrazione delle indagini se le ritiene incomplete.

L'articolo 24 del testo della Camera dei deputati sostituisce il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale prevedendo che il decreto che dispone il giudizio sia notificato all'imputato contumace. Per la verità, il Senato aveva esteso tale adempimento non soltanto nei confronti dell'imputato assente ma anche della parte civile, se costituita; l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di non accogliere questa proposta. Appaiono invece pienamente condivisibili altri aspetti modificati dalla Camera dei deputati, ad esempio l'articolo 25 in materia di divieto di assumere informazioni dalle persone indicate nella lista dei testimoni.

Le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento in materia di giudizio abbreviato si sostanziano nella possibilità da parte del pubblico ministero di chiedere l'ammissione di prova contraria. Ciò nel caso in cui l'imputato abbia chiesto ed ottenuto l'integrazione probatoria ponendola come condizione per la richiesta del rito cosiddetto abbreviato.

Appare opportuna anche un'altra modifica apportata al testo dalla Camera dei deputati. Mi riferisco all'articolo 34 che esclude la rinnovabilità della richiesta di patteggiamento sulla quale vi sia stato il dissenso del pubblico ministero o che sia stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari. Tale norma serve ad evitare la riproposizione di una serie di istanze e slittamenti in senso indefinito nella celebrazione del processo.

Da ultimo, la Camera dei deputati ha apportato rilevanti modifiche anche per quanto riguarda l'assetto ordinamentale complessivo del giudice per le indagini preliminari. In particolare, il limite massimo di permanenza nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare è stato elevato a sei anni rispetto ai tre anni previsti nel testo del Senato. Nel corso dell'esame da parte della Commissione si è osservato, in particolare da parte di autorevoli rappresentanti dell'opposizione, che ciò favorirebbe il formarsi di una professionalità che tuttavia potrebbe condurre all'individuazione di una nuova figura nella carriera dei giudici, cioè quella del GIP. Riteniamo che una tale obiezione non possa considerarsi valida e in ogni caso non tale da portare a modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

In conclusione, signor Presidente, e questa mia ultima osservazione vale anche per una serie di emendamenti presentati in sede di Commissione e qui reiterati, la maggioranza ed il Governo hanno ritenuto che, pure innanzi all'esigenza di migliorare questo testo, la sessione di bilancio e le altre vicende parlamentari, politiche e di governo che in questo momento richiedono la massima attenzione non avrebbero mai consentito un riesame del nostro testo, con il rischio, avvertito fortemente dal Governo, di far slittare oltre il 2 gennaio del 2000 il termine già prorogato e che si ritiene fondamentale rispettare.

Sono queste le ragioni che mi portano, nel ringraziare lei, onorevole Presidente, ed i colleghi per l'attenzione prestatami, a confidare che

l'Aula del Senato voglia approvare il testo così come ci è stato sottoposto. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Unione Democratici per l'Europa-UDeuR).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pinto. Lei ha trasmesso ottimismo all'Aula, vediamo se troverà corrispondenza.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, con riferimento a quanto consentito dal nostro Regolamento, desidero sollevare una questione pregiudiziale chiedendo il rinvio in Commissione del disegno di legge che stiamo affrontando in questa sede. Dico questo perché il dibattito che si è svolto in Commissione (di cui tutti gli atti sono a disposizione) è stato di critica nei confronti degli emendamenti e delle correzioni apportate dalla Camera dei deputati.

A questo punto, credo che la responsabilità di noi legislatori non possa non tenere conto, o addirittura chiudere gli occhi di fronte a considerazioni critiche, tenendo come principio unico il desiderio del ministro Diliberto di vedere realizzato l'appuntamento del 2 gennaio con l'istituzione del rito monocratico.

Così facendo non solo si correrebbe il rischio di una compromissione della credibilità di tutto il Parlamento, ma legiferare in maniera così avventata in una materia come questa, così delicata, che concerne un aspetto specifico del nostro sistema giudiziario e cioè il rito monocratico, rappresenterebbe anche una profonda irresponsabilità.

È per questo motivo che chiedo il rinvio in Commissione del disegno di legge in esame e la votazione su tale proposta, non prima però di aver verificato la presenza in Aula del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta avanzata dalla senatrice Scopelliti.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere non può che essere contrario, dal momento che la Commissione e l'Aula hanno avuto modo di approfondire questi temi. Io ho già riferito che vi sono degli aspetti che certamente è opportuno siano perfezionati e modificati, ma ciò non può avvenire perché altrimenti l'approvazione del disegno di legge rischia di slittare oltre il 2 gennaio. D'altra parte, le modifiche, che pure possono apparire opportune, non intaccano sostanzialmente l'intero sistema che si riconosce nel disegno di legge.

Quindi, esprimo parere contrario sulla proposta avanzata dalla senatrice Scopelliti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime a sua volta parere contrario per una

motivazione molto semplice, che si riannoda alle considerazioni del relatore, legate ai tempi.

Ritengo di poter affermare che – come tutti sappiamo – ogni legge è perfettibile, quindi critiche e perplessità sui contenuti di una normativa che si articola in 59 articoli sono del tutto legittime e credo rinvenibili in ogni provvedimento. Non penso, però, che ci troviamo di fronte a problemi di una tale rilevanza da poter essere ritenuti di maggior peso rispetto all'esigenza di tempistica – se così possiamo definirla – che ha una sua rilevante importanza, non solo legata al desiderio, peraltro del tutto legittimo, del ministro Diliberto di veder entrare in funzione, a partire dal 2 gennaio, l'intera riforma del giudice unico. Infatti, credo sia un interesse che va al di là degli auspici del ministro Diliberto.

È chiaro ed evidente che il Governo, come ha avuto modo di affermare in Commissione, attraverso la parola del Ministro e quella mia, assai più modesta, e di ribadire in questa occasione in Aula, seguirà con molta attenzione il periodo di verifica operativa delle norme contenute nel disegno di legge in questione. A mio avviso, molti problemi saranno risolti – non sono il solo a pensarla in questa maniera – in linea interpretativa. Ove dovessero presentarsi problemi che in quella sede non trovassero un'adeguata soluzione, il Governo conferma la sua disponibilità ad intervenire con correttivi che non riguarderanno certamente né molte norme, né norme di chissà quale particolare rilevanza.

Quindi, vi è la necessità di varare – se possibile, come io stesso auspico, nell'odierna seduta, o al massimo nella seduta notturna – il presente provvedimento, che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 o al massimo del 18 dicembre per poter entrare in vigore, considerata la *vacatio legis*, in tempo utile perché il 2 gennaio la riforma parta complessivamente. Auspico che questo ramo del Parlamento, rispettando tutte le critiche, le perplessità e le osservazioni – per carità – sui contenuti delle norme, che – ripeto – ritengo del tutto fisiologiche rispetto a qualunque provvedimento, specie se riguardante materia complessa, approvi il disegno di legge, in modo da poter verificare la bontà di quella riforma cui queste norme sono collegate; riforma voluta – non dobbiamo mai dimenticarlo – da una larga maggioranza sia di questo ramo del Parlamento che dell'altro.

Quindi, esprimo parere contrario sulla proposta avanzata dalla senatrice Scopelliti.

PRESIDENTE. È stata presentata dalla senatrice Scopelliti una questione sospensiva, con conseguente remissione del provvedimento dinanzi alla 2ª Commissione permanente.

Ricordo che è stata anche richiesta, sempre dalla senatrice Scopelliti, la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,58, è ripresa alle ore 17,21).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della questione sospensiva presentata, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, dalla senatrice Scopelliti.

Verifica del numero legale

SCOPELLITI. Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, presentata dalla senatrice Scopelliti.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, desidero innanzitutto rassicurare il senatore Lo Curzio che sta entrando adesso in Aula: nonostante

non fosse presente, qualcuno ha provveduto per lui e pertanto ha contribuito a garantire il numero legale.

Signor Presidente, il disegno di legge n. 3807-B, come si evince dal titolo, riguarda diverse materie, è alla nostra quarta lettura, è stato presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato modificato una prima volta dal Senato il 6 ottobre 1999 ed è stato nuovamente modificato della Camera dei deputati il 16 novembre 1999. Il 30 novembre è stato assegnato alla Commissione giustizia in sede deliberante *(Diffuso brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il provvedimento in esame è delicato e a ciò si aggiunge il suo carattere di urgenza sottolineato dal relatore; vi prego pertanto di fare silenzio e di dedicare attenzione ai nostri lavori.

SCOPELLITI. L'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge in discussione ha sollevato le obiezioni e le perplessità dell'opposizione, che, naturalmente, ne ha chiesto la rimessione in sede referente. Prima che ciò avvenisse, però, il senatore Russo ha affermato che l'assegnazione in sede deliberante di tale disegno di legge appariva giustificata sia dal carattere limitato delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sia dal fatto che le problematiche affrontate erano già state ampiamente discusse durante la prima lettura effettuata dal Senato. Punto essenziale era, dunque, la modesta portata delle modifiche che la Camera aveva introdotto nel disegno di legge.

A seguito della richiesta dell'opposizione, è dunque nuovamente iniziata la discussione in Commissione giustizia in sede referente, aperta dalla relazione del presidente Pinto. Il Presidente ha svolto una disamina molto puntuale – come è sua consuetudine – del disegno di legge come modificato dalla Camera dei deputati, iniziando dalla soppressione gli articoli 9, 11 e 12 e dalla modifica dell'articolo 10, nel quale è stata introdotta una nuova previsione. Nella sua relazione il presidente Pinto ha precisato inoltre che l'articolo 11 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento ha modificato radicalmente l'impostazione fatta propria dal Senato sul tema dell'incompatibilità fra GIP e GUP, che con l'articolo 19 del testo modificato è stata ripristinata la versione già varata dalla Camera stessa in prima lettura e che l'articolo 24 ha sostituito completamente il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale, come approvato dal Senato. Il Presidente ha voluto dichiarare di ritenere condivisibili le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 25 del testo da questa approvato, mentre ha espresso alcune perplessità in merito a quelle relative agli articoli 27 e 29 ed ha infine giudicato opportuna la modifica apportata all'articolo 34 del testo approvato dalla Camera.

In merito all'articolo 37, come modificato, ha rilevato una contraddizione tra la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale ed il successivo comma 5 del medesimo articolo 37, che già nel testo varato dal Senato,

non modificato dalla Camera dei deputati, escludeva l'iscrizione dei decreti penali nei certificati del casellario giudiziario rilasciati a richiesta dell'interessato.

Il relatore ha poi illustrato le modifiche apportate all'articolo 57 e infine ha richiamato l'attenzione sulla soppressione dell'articolo 61, come introdotto nel corso dell'esame al Senato.

La relazione che ho richiamato per sommi capi, solo per quanto riguarda la citazione degli articoli modificati o soppressi, riguarda quelle modifiche di poca portata che il senatore Russo aveva denunciato nel sostenere la necessità di una discussione in sede deliberante. Dopo la relazione del presidente Pinto, è intervenuto il ministro Diliberto, che ha accompagnato i lavori in Commissione. E costui ha richiamato l'attenzione della Commissione sugli esigui tempi a disposizione per varare il disegno di legge in titolo, considerando che la scadenza del 2 gennaio del 2000 non può prescindere dall'esigenza degli operatori giuridici di confrontarsi con le innovazioni introdotte; tutto in tempo utile per assicurare l'applicazione della riforma. Tuttavia, non potendo fare orecchie da mercante su sostanziali critiche a modifiche apportate, ha assicurato la Commissione che il Governo, una volta intervenuta l'approvazione definitiva del provvedimento in titolo, sarebbe intervenuto con i provvedimenti legislativi necessari per apportare eventuali modifiche ed altresì che sarebbe stato accelerato quanto più possibile l'*ìter* degli stessi. In altre parole, il ministro Diliberto ha dichiarato: la legge non è bella, è perfettibile; è sbagliata; ha delle contraddizioni al suo interno; ha dei princìpi di inapplicabilità, ma voi non preoccupatevi perché il Governo farà un decreto di aggiustamento se non addirittura di interpretazione della norma stessa.

A questo punto, svolgerei una prima considerazione sul modo irresponsabile con cui si legifera su una materia così delicata, quella giurisprudenziale in genere, ma ancor più su questa specifica materia: il rito monocratico (sul quale non starò a ripetermi, avendo già avuto occasione di ribadire la mia contrarietà). Quello monocratico è un principio e un rito che rischia di violare le garanzie individuali. Ed in uno stato di giustizia così malconcio come quello italiano introdurre ulteriori norme a rischio mi sembra non solo irresponsabile, ma addirittura una follia. Comunque, il Ministro ha rinnovato l'invito alla Commissione a garantire le condizioni affinché la data del 2 gennaio 2000 possa essere integralmente rispettata. Non si è capito perché, ma questa data non poteva essere spostata.

È iniziata, così, la discussione generale in sede referente, dove i toni – devo dire – erano più pacati e più concilianti, anche se poi gli egregi giuristi che lavorano e occupano le poltrone della Commissione giustizia non hanno potuto, saputo o voluto giustamente rinunciare a sottolineare alcune incongruenze che la norma porta nella sua versione ultima.

Il senatore Russo, nei toni più pacati, ha sostenuto che tra le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati molte, che non sono condivisibili, sono però riconducibili a semplici sviste. Anche la formulazione dell'articolo 37 – ha detto il senatore Russo – è resa contraddittoria

dall'intervento modificativo della Camera. Non è più allora una semplice svista, ma un intervento modificativo che rende la norma contraddittoria. Diverse considerazioni valgono poi – mi rifaccio sempre all'intervento del collega Russo – per quelle riformulazioni che richiedono o richiederanno all'interprete uno sforzo interpretativo idoneo a riportarle nell'alveo dell'effettiva volontà del legislatore. Noi approviamo una legge in cui non si esprime esattamente la volontà del legislatore, ma per interpretare la quale sarà necessaria un'enciclopedia interpretativa: parlo di enciclopedia proprio per sottolineare l'ampiezza della materia.

Inoltre, il senatore Russo, pur manifestando perplessità in merito alla riscrittura del comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale, soprattutto per l'essere venuta meno la parte introdotta dal Senato, la quale prevedeva la notifica del decreto, che dispone il giudizio almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio stesso, ha ritenuto peraltro che in via interpretativa anche tale soppressione può essere superata. In merito, infine, alle forti perplessità emerse dal dibattito in relazione agli articoli 27 e 29 del disegno di legge circa gli effetti dell'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale (...), il senatore Russo ha ritenuto non irrazionale la modifica, esprimendo l'avviso, nelle ipotesi considerate, da un lato, che venga meno quella forma di «patteggiamento sulla prova» che costituisce la base del rito abbreviato, e dall'altro, che l'imputato non subisca comunque una lesione delle sue garanzie rispetto a quanto sarebbe avvenuto se avesse preferito il rito ordinario.

Anche in questo caso, si tratta di formulazioni di autoconvincimento volte ad accontentare il capriccio del nostro ministro Diliberto, che vuole che il 2 gennaio costituisca una data improrogabile.

È intervenuto poi il senatore Follieri, il quale ha affermato chiaramente di non poter condividere la ricostruzione del senatore Russo in materia di giudizio abbreviato e quindi, nella fascia delle interpretazioni soggettive, ognuno ha dato libero sfogo alla sua cultura e alla sua scienza giuridica.

Sempre secondo quanto riportato dal resoconto sommario, il senatore Bertoni ha ritenuto che, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati (...), con il richiamo all'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale, sia stata significativamente ridotta la convenienza per l'imputato a ricorrere a tale forma di procedimento alternativo: altra interpretazione, altra versione.

Ha ripreso la parola il senatore Russo (la discussione era molto concitata e quindi, anche a norma di Regolamento, non c'era un ordine prefissato per intervenire), che ha espresso la convinzione che gli aspetti problematici messi da ultimo in rilievo potrebbero essere opportunamente affrontati con un provvedimento *ad hoc* che esplicitasse con chiarezza gli effetti dell'applicazione dell'articolo 423. Cioè, nel confronto fra le tante scienze e culture giuridiche, alla fine si dava incarico al Governo di predisporre un provvedimento *ad hoc*, di tipo interpretativo.

Tralascio gli interventi svolti da appartenenti all'opposizione, perché sono stati tutti critici e quindi in questa sede non aggiungono nulla alla denuncia che intendo fare.

Ha preso quindi la parola il senatore Cirami, il quale ha evidenziato come dallo svolgimento del dibattito siano indubbiamente emerse alcune imperfezioni (ripeto: imperfezioni) del disegno di legge in esame e, come, proprio per tali ragioni, debba risultare chiaro che l'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento sia giustificata e imposta da esigenze politiche che, nelle specifiche circostanze, non possono non ritenersi prevalenti. Il senatore Cirami, cioè, si è messo a posto la coscienza; essendo infatti un vecchio magistrato, non potrebbe votare questo provvedimento se non si creasse, per così dire, una valvola di sicurezza, per far sì che, a futura memoria, possa suggerire a chiunque di riesaminare gli atti relativi alla discussione svoltasi in Commissione al riguardo per verificare che egli ha sollevato la questione per cui il provvedimento non solo non è perfetto, ma nemmeno perfettibile e che esigenze politiche di tenuta di questa maggioranza imponevano che il ministro Diliberto venisse accontentato nel suo capriccio del 2 gennaio, che sarà la nuova Befana.

La discussione continua e vi è stato un intervento, veramente illuminato di grande responsabilità politica e di grande scienza giuridica, del senatore Senese, il quale ha premesso che la situazione politica complessiva impone al Senato di approvare il provvedimento all'esame nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ancorché tale conclusione segni una sconfitta per l'intero Parlamento, sminuendone il ruolo e l'autorevolezza.

L'intervento del senatore Senese, come riportato dal Resoconto sommario della 2ª Commissione, continua spiegando che le modifiche introdotte dalla Camera nascono, infatti, da un processo non sempre coerente di spinte e motivazioni diverse e prestano, di conseguenza, il fianco a notevoli ed argomentate obiezioni, che mettono in discussione il dignitoso equilibrio interno al provvedimento che il Senato era faticosamente giunto a costruire. Oltre alla disposizione dell'articolo 57 del disegno di legge relativa alla incompatibilità per i GIP, il senatore Senese ha espresso perplessità anche relativamente alle modifiche in tema di attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, previste dall'articolo 10 del disegno di legge. Del pari, la Camera dei deputati ha eliminato dal testo del comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 24 del disegno di legge, la previsione contenuta nel testo licenziato dal Senato, di notifica del decreto che dispone il giudizio almeno venti giorni prima della data fissata per lo stesso. La soppressione di tale termine potrebbe determinare una contraddizione sistematica con quanto dispone il vigente articolo 184 del codice in materia di sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni: la norma richiama, infatti, espressamente il termine previsto dall'articolo 429, che è stato, per l'appunto, soppresso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Inoltre, altre ragioni di perplessità si collegano all'introduzione negli articoli 438 e 441 del codice di procedura penale, come sostituiti dagli articoli 27 e 29 del disegno di legge all'esame, della possibilità di procedere alle contestazioni suppletive di cui all'articolo 423 dello stesso codice nel corso del giudizio abbreviato. A me spiace molto che questo intervento del senatore Senese,

che non è concluso, non possa essere riproposto in un Resoconto stenografico, perché questa sintesi rende molto poco il suo argomentare illuminato.

Ancora nell'intervento del senatore Senese, come riportato dal Resoconto sommario si dice che desta perplessità anche l'analisi compiuta dal Consiglio superiore della magistratura nella risoluzione dell'ottobre 1999, relativa all'assetto ordinamentale del giudice delle indagini preliminari anche alla luce delle prospettive di riforma. Tale documento individua ben 19 possibili ipotesi di incompatibilità sulla base dell'articolo 34 del codice di procedura penale, tuttavia il Consiglio inserisce nel novero di tali cause anche alcune ipotesi che si riferiscono all'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari presso la pretura, ufficio giudiziario ormai soppresso dalle disposizioni che hanno introdotto il giudice unico di primo grado.

Nessuna giustificazione trova, inoltre, ad avviso del senatore Senese, la soppressione, operata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 61 del testo licenziato dal Senato che, modificando l'articolo 47-*ter* dell'ordinamento giudiziario, intendeva porre rimedio alla «diarchia» esistente all'interno dei dodici maggiori tribunali tra il presidente del tribunale ed il presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari. La norma vigente, che non si sottrae al rischio di giustificazioni di tipo corporativo, delinea, infatti, una sorta di «carriera» per i giudici per le indagini preliminari, attraverso l'individuazione di alcune figure apicali e contribuisce, in questo senso, alla non accettabile autonomizzazione della professionalità del giudice per le indagini preliminari rispetto a quella del giudice penale.

È inutile dire che, di fronte a questo argomentare della maggioranza, l'opposizione aveva chiesto che si potesse spostare il termine, stabilito per il 2 gennaio 2000, e detto che non si comprendeva l'intangibilità di questa scadenza, considerata inderogabile.

Questo perché l'opposizione, con grande senso di responsabilità non avrebbe voluto fare ostruzionismo, ma soltanto poter legiferare, appunto, con senso di responsabilità e dopo aver approfondito una materia così ampia e così importante.

Nulla di questo è stato fatto. La fine della discussione in Commissione, dopo aver respinto tutti gli emendamenti presentati esclusivamente dal Polo, è stata quella di un voto a favore dichiarato dal Capogruppo dei Diessini in Commissione, senatore Russo. Viene da dire: così vanno le cose in questo Parlamento. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Centro Cristiano Democratico).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasperini. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, colleghi illustri, non vorrei tuonare contro il provvedimento, se non altro per non contrariare una persona che per me eccelle in conoscenze giuridiche e nel tratto; e debbo dire che il Presidente della Commissione giustizia, con quella garbatezza con cui ha introdotto il tema oggi e conduce sempre i lavori della Commis-

sione, non lo meriterebbe. Però, la mia esperienza professionale e il mio intendimento di appartenente ad un Gruppo di minoranza mi inducono ad essere ferreo nella critica di questo provvedimento.

Vede, signor Presidente, sono uno di quelli che lodavano ancora il passato, quando in ogni piccolo centro, nei nostri paesi – parlo almeno di quella parte del Nord che come in un sogno chiamiamo Padania – vi era il pretore che rappresentava la presenza della giustizia. Ebbene, se ho un qualche merito *in subiecta materia* è che sono forse tra i pochi o assieme ad altri pochi ad avere il merito di aver mantenuto in quel di Silandro, paese sperduto nelle valli dell'Alto Adige, il giudice, che, dopo 300 o 400 anni che rappresentava la giustizia, il Governo avrebbe voluto togliere; quanto meno resterà a Silandro il giudice monocratico. D'altra parte, sotto l'aspetto impressionistico, mi domando anche cosa dirà adesso il cittadino di Venezia, di Padova, di Treviso o di altre città del Veneto quando, avendo sete di giustizia spesso diceva, di fronte a colui che lo contrastava o con il quale aveva un dissidio o una diatriba: «mi rivolgerò al pretore!». D'ora in poi dovrà dire: «mi rivolgerò al giudice monocratico», cosa che penso sia difficile che possa realizzarsi. Ero uno dei *laudatores temporis acti*, per cui questa legge non è che mi soddisfi pienamente.

Andando però un po' più nel dettaglio, vedo che si fa una legge imperfetta, che determina diatribe interpretative nell'ambito della Commissione giustizia, che anche noi – e anch'io, modestissimo giurista – non sappiamo come interpretare, e poi l'affidiamo all'interpretazione del mio amico calzolaio (ho un amico calzolaio che si chiama Antonio), il quale, come tutti i cittadini italiani, dovrebbe conoscere perfettamente le 200.000 leggi italiane e interpretarle come il primo presidente della Corte suprema di cassazione. Ebbene, se porto al mio calzolaio Antonio questo testo di legge, farà fatica ad interpretarlo, perché anche noi legislatori nell'atto in cui emaniamo la legge facciamo fatica a provvedere alla sua interpretazione.

Anche questo aspetto viene però superato, perché – come giustamente è stato osservato da chi ha parlato prima di me – facciamo «maletto» questa legge, ma diciamo: «non è tanto bella, la perfezioneremo con il tempo». Vorrei che voi aveste fiducia del medico che vi dice: «caro malato mio, ti faccio un'operazione che non è tanto bella, sento che le cose non vanno bene, però in seguito ti curerò meglio. Adesso ti raddrizzo un momentino la gamba, fra quattro mesi te la farò diventare dritta così potrai camminare per il giusto verso».

Questo medico andrebbe preso a calci in quei posti che è meglio non indicare! Noi però non possiamo essere presi a calci per indurci ad approvare una legge che necessariamente dovrà entrare in vigore il 2 gennaio prossimo, varando di fatto un provvedimento che dovrà poi essere interpretato. Mi auguro, comunque, che il giudice italiano, leggendo il disegno di legge al nostro esame, sappia «cavare il ragno dal buco».

Tuttavia, mi meraviglia che, nel nostro Paese (dove si cerca di tutelare tutti, ma non si tutelano le vittime dei reati che sono ormai sconosciute al sistema processuale italiano), la Camera dei deputati abbia sop-

presso l'articolo 9 del testo da noi licenziato. Ebbene, signor Presidente, ricordo che l'articolo 133 del codice penale rappresenta il polmone del processo, attraverso il quale il giudice gradua la pena per il cittadino dicendogli: «hai compiuto questo reato, ma poichè hai buoni precedenti, sei un buon padre di famiglia e hai sempre lavorato, nell'ambito del mio potere discrezionale, determino la seguente pena...».

L'articolo 133 del codice penale, infatti, disciplinando la valutazione discrezionale del giudice, costituisce il polmone – come sosteneva un antico giurista – del sistema processuale penale italiano.

Allora si sosteneva – e mi sembra correttamente – che al secondo comma, n. 3), dell'articolo 133 del codice penale si dovessero aggiungere le parole: «Il giudice valuta tutte le circostanze per applicare la pena e anche l'atteggiamento susseguente al reato, ivi compresi, ove possibili, la restituzione o il risarcimento del danno».

Avrei voluto veder consacrato questo principio, considerato che il magistrato, nell'irrogare in concreto la pena, valuta non solo la personalità del soggetto, ma anche se questi, dopo aver delinquito, abbia commesso fatti che presuppongano un'attenuazione della pena e abbia risarcito il danno. Una soluzione del genere va a vantaggio della giustizia e della parte offesa del reato che vede, con questa previsione, un incentivo per il risarcimento del danno.

Tuttavia, la «prima» Camera... Signor Presidente, mi scusi, ma i miei amici della Lega mi fanno osservare che è giunto in Aula il sottosegretario Ayala, che prima era assente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Senatore Gasperini, le chiedo scusa, ma ero dietro il banco della Presidenza; in ogni caso, non ho perso una parola di quanto lei ha detto, come è giusto che sia!

GASPERINI. Sottosegretario Ayala, è perdonato!

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Bontà sua! Comunque, le rinnovo le mie scuse.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, il sottosegretario Ayala è uno dei più presenti in Aula.

GASPERINI. Certo, signor Presidente, non solo è presente, ma è anche intelligente: e questo vorrei dirlo!

Ebbene, signor Sottosegretario, parlavo della mancanza della previsione dell'atteggiamento susseguente al reato da parte dell'imputato; il giudice valuta: «tu, caro, hai commesso il furto per le seguenti ragioni, pertanto ti irrogo la seguente pena; tuttavia, poiché hai anche risarcito il danno, la pena sarà graduata a seguito del seguente atteggiamento susseguente». In questo modo si farebbe giustizia all'imputato che ha risarcito il danno e alla parte offesa che – ricordo – è completamente obliterata nel processo penale.

Provate a costituirvi parte civile in un processo penale: vi renderete conto di dover adempiere alle formalità più bizantine possibili, in quanto dovrete fare notifiche, spendere denaro e perdere tempo. Va poi riconosciuto che il giudice italiano non valuta neanche se l'imputato ha risarcito il danno: va bene, la parte offesa se ne va dal processo, non riceverà il risarcimento del danno e – come si suol dire – la polizia ringrazia!

Ma vi è di più: è stato anche soppresso dalla Camera dei deputati il principio attinente la sospensione condizionale della pena. Signori magistrati, sappiamo che – e mi dispiace ricordarlo a giuristi molto più eminenti di me – attualmente la legge prevede che se la pena detentiva, cumulativamente a quella pecuniaria, non supera i due anni, è concepibile la sospensione condizionale. In questo caso il giudice può dire, ad esempio: «guarda, ti commino la pena di un anno e otto mesi più una multa, ma cumulativamente, caro, essendo di 75.000 lire al giorno il carico della multa, superi i due anni di pena e, quindi, non posso concederti la condizionale!»

Anche quest'ipotesi mi sembra sia ingiusta, perché quello che conta è la pena detentiva e non quella pecuniaria. Si può dire che il rimprovero contenuto nella pena detentiva è la sanzione principale criminale: è la detenzione che, a mio sommesso giudizio, determina la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale.

Allora, al Senato avevamo deciso di modificare quest'articolo stabilendo: che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore ai due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice potesse ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa, eccetera; mi pareva più che giusto. Ma è intervenuta la Camera, la quale ha deciso di sopprimere questa disposizione. Allora io ho presentato un emendamento di soppressione della soppressione, che però è stato respinto.

Ma procedendo oltre, signor Presidente, l'articolo 12 è stato anch'esso soppresso per opera dei «Soloni» della Camera; non si fa più riferimento alle conseguenze dannose e pericolose del reato; infatti, noi avevamo anche preso in considerazione, ai fini dell'articolo 165 del codice penale, le conseguenze dannose e pericolose del reato, poiché anche queste sono un aspetto del reato, anche queste concorrono a definire la personalità del delinquente, anche queste devono principescamente entrare nell'ambito dell'articolo 133 del codice penale e della valutazione complessiva del fatto reato, del suo autore e della personalità di quest'ultimo. Ma la Camera ha deciso di sopprimere questo articolo. Allora noi della Lega abbiamo presentato un emendamento, anche questo respinto, come tutti gli emendamenti della Lega. Forse siamo stati fortunati in passato quando qualche emendamento da noi proposto è stato accolto, perché di solito i nostri emendamenti vengono respinti, per cui ormai siamo abituati. Dunque, avevamo presentato un emendamento che reintroduceva l'articolo 12 come il Senato l'aveva pensato: ma è stato inutile.

Insomma, erano tante le problematiche che noi rilevavamo nel disegno di legge. Una di esse riguardava la presenza del difensore. La Ca-

mera ha modificato l'articolo 19, già articolo 22 del testo da noi approvato, affermando che il giudice rinvia il processo naturalmente se l'imputato è ammalato e se il difensore, qualora sia unico, è impedito, ma che se questo disgraziato di imputato si permette di avere due difensori, ne basta uno e quindi che per il giudice, se uno dei difensori è impedito o ammalato, può continuare l'altro, può andare avanti lui e il processo non viene rinviato. Questo viola il principio fondamentale della libertà di difesa del cittadino, il quale ha diritto di avere per legge due difensori; questi due difensori rappresentano l'imputato, rappresentano la difesa, rappresentano una scelta libera dell'imputato che ha diritto di atteggiarsi di fronte al giudice nell'ampiezza totale, sovrana della difesa. Ebbene, se uno dei due difensori è ammalato, peggio per lui, basta uno dei difensori e il processo va avanti. Questo è sommamente ingiusto, perché violiamo un principio fondamentale secondo cui la difesa è inviolabile in tutti i gradi del giudizio, in quanto, se la legge prevede la presenza di due difensori, il cittadino ha diritto di avere vicino a sé due difensori e non si può dire che basta uno di questi se l'altro è impedito. Avremmo voluto fosse accolto il nostro emendamento volto a correggere questa norma: ma naturalmente è stato respinto.

Potrei parlarvi per ore, ma l'ora è tarda e so di tediarvi con le mie parole. Il mio amico senatore Crescenzio ha tanta bontà di ascoltarmi e credo possa anche condividere con me, da buon letterato e da implicito giurista, quanto sto dicendo.

Potevamo dire che criticavamo anche la competenza del giudice monocratico: magistrati, io ho avuto l'onore di visitare Parigi con la Commissione giustizia un anno e mezzo fa e abbiamo visitato *l'Ecole nationale de magistrature*; abbiamo visto come in Francia si coltiva l'uomo che giudica un altro uomo. Penso al monito evangelico: non giudicate se non volete essere giudicati; questo non vuol certo dire che il giudice non può giudicare, essendo questo il suo compito istituzionale; ma è importante una grande prudenza del magistrato: chi ha titolo per giudicare un altro uomo deve essere più di tutti colto, preparato, responsabile, umile nel suo lavoro. Non so se questo accade sempre nel nostro sventurato Paese o se talvolta il magistrato esercita il suo mandato perché vuol raggiungere altri scopi nella sua vita professionale o nella vita politica.

I migliori ragazzi che ottengono la laurea hanno accesso all'*Ecole nationale de magistrature* (Scuola nazionale di magistratura), dove effettuano un tirocinio di tre anni frequentando addirittura il carcere e potendo quindi farsi un'idea di cosa esso sia. Pertanto ,quando irrogheranno la pena il carcere non sarà per essi qualcosa di lontano, di teorico; non irrogheranno una pena di cinque o dieci anni di reclusione senza sapere cosa voglia dire stare in carcere giorno dopo giorno, senza più nemmeno riuscire a ricordare quanto tempo si è passato tra quelle mura. Voi sapete cosa avete fatto ieri, l'altro ieri, un mese fa o un anno fa? Ebbene, per i detenuti gli anni trascorrono tutti uguali. Vi sono magistrati che senza mai aver varcato la porta di un carcere applicano questa sanzione che spesso rappresenta la fossa dei serpenti.

In quel paese – badate che non ho alcuna smania di imitare i francesi che peraltro non mi sono neppure simpatici – il ragazzo che supera brillantemente la laurea ed entra all'*Ecole nationale de magistrature* fa un tirocinio di tre anni, con simulazione di processi: scrive le comparse e i motivi di appello, redige gli atti di impugnazione, vede come è fatto il carcere, anzi lo frequenta per tre mesi. I migliori vengono poi promossi e divengono magistrati.

Lì si ha veramente la garanzia di un equilibrio quando si va ad applicare la pena in concreto, sulla carne umana. Da noi invece qualcuno, che magari ha guadagnato il titolo di laurea grazie a qualche fortunosa vicenda, diventerà dopo un breve tirocinio giudice di altri uomini. Ed io voglio sapere come questo giudice monocratico potrà decidere di un processo in cui possono essere irrogati anche dieci anni di reclusione.

Signor Presidente – mi scuso se mi sono scaldato ma è la foga del penalista, è la foga dell'entusiasmo anche di modestissimo uomo politico – il nostro Gruppo si asterrà dal votare questo provvedimento, il che equivale a votare contro, perché non vogliamo proprio mettere le mani in questa materia che è troppo distante dalla nostra filosofia e che non rappresenta né nel metodo, che pur mi offende, né nella sostanza quell'idea di giustizia, quel desiderio, quella voglia di giustizia che tutto il popolo italiano ha e che ha soprattutto il popolo del Nord. Per tali motivi, signor Presidente, ringranziandola per la sua attenzione, ci asterremo dalla votazione. *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e dei senatori Caruso Antonino e Biasco. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Sono io che la ringrazio, senatore Gasperini.

È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il provvedimento al nostro esame viene per la seconda volta in quest'Aula ed anche in tale occasione, come è già accaduto in precedenza sia in Commissione sia qui in sede di prima lettura, il Gruppo Forza Italia dovrà dichiarare il proprio dissenso. Le obiezioni, i rilievi, le critiche che abbiamo mosso nelle precedenti occasioni sono stati diversi e diversamente motivati, come risulta documentato dai resoconti dei lavori già espletati ed io ritengo che la verbalizzazione dei nostri interventi ci esonera dal ripeterci questa sera sui singoli e specifici punti del nostro dissenso.

Diamo atto dei miglioramenti apportati al testo iniziale, anche con il nostro costruttivo apporto, ma resta comunque la nostra contrarietà non essendo venute meno le ragioni che ci impediscono di esprimere un voto favorevole. Né nutriamo speranze che il provvedimento possa essere ulteriormente migliorato perché sappiamo che Governo e maggioranza vogliono continuare a tenerlo blindato.

Alle ragioni del nostro iniziale dissenso se ne sono oggi aggiunte altre, determinate da un maggiore approfondimento delle singole previsioni, dall'abrogazione o dalla modifica di talune di esse intervenuta presso la Camera dei deputati, ma soprattutto dall'atteggiamento del Go-

verno e della maggioranza rispetto a talune nostre proposte correttive che, sebbene condivise nel merito, sono state bocciate con motivazioni pretestuose, come prima sottolineato dalla collega Scopelliti che altro non ha fatto, in aggiunta ai propri rilievi critici, che leggere i resoconti degli interventi della maggioranza stessa.

La nostra contrarietà, comunque, non nasce soltanto dall'aver dovuto constatare l'atteggiamento di chiusura del Governo e della maggioranza, quanto soprattutto da una complessiva valutazione su un'iniziativa che, alla fine, sembra un vestito di Arlecchino dalle pezze multicolori in più punti strappate o scucite, che cercano di coprire un corpo dalle tante ferite; mi riferisco alle ferite che vengono inflitte sul piano delle garanzie processuali. Inoltre, quello del provvedimento in discussione è un impianto che porta con sé ed in sé il peccato originale di quella cattiva legge madre (mi riferisco alla legge istitutiva del giudice unico) della quale questo atto rappresenta un tassello; anzi, a mio modo di vedere, una toppa, una pezza non idonea comunque a rimuovere le nostre forti perplessità sulla legge cui esso è collegato.

Non abbiamo condiviso sin dall'inizio la legge madre e tanto più non possiamo oggi condividerne un'entrata in vigore affrettata, non preceduta né accompagnata da una prioritaria serie di interventi strutturali e normativi. Il sistema giudiziario non è pronto a ricevere questa legge (non sono parole mie, signor Sottosegretario, lei che molte volte ascolta anche il Consiglio superiore della magistratura, perché questa è una materia nella quale molte volte devono intervenire delle aperture all'ordine giudiziario), così come ha affermato, qualche giorno fa, in un convegno a Bari, il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, professor Giovanni Verde. Quest'ultimo ha anche paragonato la riforma del giudice unico, come tutte le riforme in Italia di questi ultimi tempi, al modello Malpensa. Essa entra in vigore senza essere stata preparata nei dettagli e sappiamo che l'Unione europea, proprio ieri, ha bloccato il trasferimento dei voli da Linate a Malpensa, facendo incassare l'ennesima figuraccia al ministro Treu; una di quelle tante figuracce che il nostro Paese è costretto a fare in sede di Corte di Strasburgo per una giustizia che non è al passo con i tempi.

Si tratta di una legge che attribuisce ad un giudice monocratico poteri molto elevati, senza prima aver pensato di riesaminare norme ed istituti, oltre a quelli per fortuna rivisitati dal presente provvedimento, alcuni in maniera corretta altri in maniera sbagliata. È una legge che, per esempio, avrebbe dovuto comportare una serie di rafforzamenti del diritto della difesa, a cominciare dalla riforma della difesa d'ufficio, delle investigazioni difensive, da un ampliamento del segreto istruttorio e rimedi vari anche per farlo rispettare. Tra questi, quello da me proposto nel disegno di legge n. 3518, a mia firma, che compare tra le iniziative collegate al disegno di legge n. 3807-B, assunto come testo base, ma che purtroppo – mi riferisco al provvedimento da me presentato – è stato completamente disatteso.

Quella del giudice unico è una legge definita epocale da quanti l'hanno voluta, ma per noi di epocali ha soltanto le caratteristiche proprie delle riforme di questo tempo, di questo Governo di centro-sinistra,

di questa legislatura governata dalla sinistra-centro, anzi: tutte riforme prive di mezzi, varate in tutta fretta, in grande confusione, in maniera disarmonica, disomogenea e schizofrenica, com'è stato evidenziato dai colleghi della Camera dei deputati.

Da una parte si è voluta cancellare la figura del pretore ed ecco, però, che dall'altra, pur di recuperare qualche unità a costo zero, viene creata un'altra figura di giudice monocratico, con poteri ben più forti rispetto a quelli del giudice pretorile. Si è pensato, altresì, di attribuire maggiori competenze ad altro giudice monocratico, peraltro non togato, quale il giudice di pace.

Da una parte, si approva il giusto processo, diretto a rafforzare le garanzie dell'imputato e il carattere accusatorio del processo; dall'altra, invece, si sostituiscono i collegi giudicanti con il giudice monocratico, che non potrà mai dare le stesse garanzie del collegio. Senza dire, inoltre, che con il presente provvedimento si rafforza il carattere inquisitorio del processo, antecedente alla riforma del 1989, una volta che, con l'attribuzione al GUP del potere di acquisire d'ufficio qualsiasi prova, viene reintrodotta la vecchia figura del giudice istruttore. Un duro colpo, questo, a quella terzietà del giudice consacrata nel nuovo articolo 111 della Costituzione; terzietà che, per noi di Forza Italia, potrà essere conseguita soltanto allorquando anche l'Italia, mettendosi al passo della maggior parte degli altri paesi di grande civiltà giuridica, sarà culturalmente preparata a condividere la nostra proposta sulla separazione dei ruoli, alla quale non intenderemo mai rinunziare.

Il provvedimento al nostro esame è confuso anche per quanto attiene alle norme sull'utilizzabilità degli atti; è un provvedimento definito «da manicomio» pure con riferimento a quella parte che riguarda l'ordinamento giudiziario, come l'articolo 57, che introduce una normativa sulla durata massima delle funzioni soltanto con riferimento al GIP e al GUP, lasciando immutata la disciplina, peraltro non legislativa, per gli altri giudici e per i pubblici ministeri della DDA, rispetto ai quali la durata delle funzioni è indicata in un numero di anni molto più lungo (dieci e otto anni): una palese disarmonicità ed un'inaccettabile diversità di regole.

Scompare poi la garanzia del giudizio abbreviato, consistente nella valutazione rimessa alla parte di chiederlo, allorché ritiene possibile una decisione allo stato degli atti, visto che con il comma quinto dell'articolo 441 del codice di procedura penale, come riformulato dall'articolo 29 del testo al nostro esame, dà al giudice il potere di indagine per ultimo. L'ultimo a dire la parola sarà appunto il giudice delle indagini e non si prevede che le parti possano a loro volta portare prove contrarie. Una norma, questa, che si aggiunge ad altre che renderanno sempre più difficile il ricorso ai riti alternativi.

FOLLIERI. Dove è scritto tutto ciò?

GRECO. Con la modifica in questione, infatti, saranno sempre meno coloro che chiederanno il giudizio abbreviato, poiché nessuno vorrà correre il rischio di vedere mutata la situazione iniziale degli atti, ossia

quella che è stata presa in considerazione quando la parte ha scelto di chiedere il giudizio abbreviato. Per rispondere al senatore Follieri che mostra dissenso, vi è una norma che salvaguarda tale retrocessione, ma io interpreto la norma di cui all'articolo 29 del testo in esame, che dà l'ultima parola al giudice per quanto riguarda le eventuali ulteriori indagini senza parlare della parte, come una chiusura rispetto alla possibilità della parte privata, quindi del difensore, di chiedere ulteriori indagini.

Come si vede, i profili problematici non sono pochi e l'opposizione non ha trascurato di segnalarli, purtroppo inutilmente, sin dal primo momento in cui ci siamo occupati di questo disegno di legge. Tutto è stato inutile, sebbene lo stesso relatore qui presente, il senatore Pinto, abbia più volte dovuto sottolineare le non poche ombre del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Relatore e maggioranza, però, si sono dovuti piegare in Commissione – e lo faranno anche in Aula – ad una maledetta fretta, soltanto in nome del rispetto di una data. La maggioranza metterà da parte una dichiarata insoddisfazione, accontentandosi dell'assicurazione di un Ministro di un Governo ormai traballante che promette l'adozione di ulteriori futuri interventi, e sappiamo come questo Governo mantiene le promesse. Governo e maggioranza, in gran parte scettici rispetto ai dogmi della Chiesa, in questa occasione hanno voluto giurare caparbia fedeltà ad un dogma da essi stessi istituito: consacrare la giornata del 2 gennaio 2000 alla santificazione del giudice unico di primo grado in materia penale. Quanto meglio sarebbe stato, cari amici della maggioranza, se vi foste convinti dell'opportunità di un rinvio, sia per attrezzare meglio le strutture sia per effettuare una più ampia rivisitazione di tutti quegli istituti processualistici toccati dal provvedimento, che avrebbero bisogno di essere modificati in maniera armonica e, soprattutto, alla luce dei princìpi del giusto processo!

Purtroppo non c'è stato nulla da fare, non è stato possibile fermare il treno in corsa (richiamo le parole che ho rivolto al Presidente in Commissione), perché la mitizzazione della data è prevalsa su ogni buona ragione di merito, anche su quelle riconosciute da una parte della maggioranza che, alla fine, rinunciando persino ad alcuni propri emendamenti integrativi e correttivi condivisi dall'opposizione, si è lasciata convincere dal Governo a sacrificare tutto pur di evitare lo slittamento della data predetta.

A queste retromarce purtroppo siamo abituati; è chiara l'impotenza politica di alcuni partiti rispetto all'egemonia dello schieramento di sinistra, contro cui soltanto oggi si avverte qualche sussurro di ribellione e di orgoglio. Mi riferisco a quell'impotenza politica dimostrata, per esempio, in sede di approvazione della nuova disciplina sulla valutazione della prova o della normativa sui collaboratori di giustizia, per non parlare di quella emersa in materia di parità scolastica. Ebbene, facciano gli altri queste retromarce: non possiamo certo farle noi, tanto più adesso che dobbiamo procedere con norme di attuazione in perfetta sintonia ed in linea con i princìpi di garanzia previsti dall'articolo 111 della Costituzione.

Non ci assumeremo mai la responsabilità di una legge che riteniamo sbagliata e che per questo non meriterà il nostro voto favorevole, indipendentemente dalla sorte che sarà riservata ai nostri emendamenti, per i quali già, comunque, prevediamo lo stesso atteggiamento di chiusura che la maggioranza ha assunto in Commissione. La speranza, però, è l'ultima a morire e – chissà – forse dopo i nostri interventi gli esponenti della maggioranza si ravvederanno. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale e del senatore Biasco. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, anche nel caso del disegno di legge in esame, dopo che la Camera dei deputati ha apportato le sue modifiche, la 2ª Commissione del Senato è stata presa per la gola con la motivazione che era necessario lavorare con urgenza, in sede deliberante, se si voleva che la riforma entrasse in vigore il 2 gennaio del 2000. Si tratta di un'entrata in vigore accelerata, non particolarmente gradita né all'Associazione nazionale magistrati, né all'organismo unitario dell'avvocatura, né alle camere penali ed ancor meno ai dirigenti, ai funzionari e al personale tutto di cancelleria.

Si chiede, dunque, che il Parlamento rinunci alle sue prerogative ed approvi velocemente il disegno di legge evitando emendamenti e si promette che successivamente verranno presentati altri disegni di legge che accoglieranno le ragionevoli e giuste osservazioni delle opposizioni.

Ancora una volta il grande Moloch della fretta inghiotte tutto e chiede il sacrificio di tutto; mi domando: perché la maggioranza non regola le scadenze temporali con logica lasciando i necessari spazi perché si risolvano i problemi una volta per tutte? Non accade mai così. La maggioranza spesso adotta due velocità: prima quella della tartaruga, lasciando passare il tempo e poi, all'ultimo momento, quella della lepre o a volte addirittura quella del ghepardo, dando anche motivo di credere che questa sia diventata una vera e propria tattica.

Anche nel caso odierno, se alcune giuste richieste fossero state accolte subito non ci saremmo opposti all'esame in sede deliberante, tanto più che lo stesso Ministro aveva prospettato la possibilità che la Camera dei deputati potesse prendere in esame il 18 dicembre il testo emendato approvato dalla 2ª Commissione del Senato in sede deliberante.

Nel merito, mi limito ad alcune considerazioni; affronteremo meglio i singoli problemi in sede di esame degli emendamenti e di dichiarazioni di voto. Ho detto che alcune modifiche apportate dalla Camera sono condivisibili; altre meno, altre non condivisibili nel modo più assoluto.

È stato, per esempio, soppresso l'articolo 9 del testo del Senato che modificava l'articolo 133, secondo comma, numero 3), del codice penale, relativo alla valutazione della personalità dell'imputato, ai fini della concessione delle attenuanti o della graduazione della pena, nel quale si indicava al giudice di tenere in considerazione non solo i comportamenti anteriori ma anche quelli successivi alla com-

missione del reato, al fine di prevedere per esempio il risarcimento del danno.

È stato altresì soppresso l'articolo 11, sulla concessione della sospensione condizionale della pena, che considerava soltanto la pena detentiva non superiore ai due anni, indipendentemente da quella pecuniaria. Quanto al problema relativo alla incompatibilità fra GIP e GUP, si è venuta quasi a creare una terza figura di giudice. La ragionevole proposta del Senato, relativa alla durata dell'attività a tre anni con possibilità di proroga fino ad un periodo massimo di sei mesi nel caso di procedimenti le cui indagini non fossero ancora concluse, è protratto fino a sei anni, senza fissazione di alcun termine. Nel merito, però, avremo modo di parlare più avanti. Non possiamo avallare con un affrettato voto questo sistema che ho definito una tattica ma che è diventato quasi, quasi una strategia. *(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pera. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione e in votazione quest'oggi è l'ultimo e presumibilmente anche il più importante dei disegni di legge strumentali per l'entrata in vigore, il 2 gennaio 2000, del giudice unico, di questa riforma definita storica, epocale, importante ed essenziale. Vi sono parecchi punti di vista dai quali lo si può esaminare, uno dei quali è l'obiettivo che la riforma medesima si propone: quello cioè dell'efficienza del sistema giudiziario. Temo che questo obiettivo non sia attualmente a portata di mano. Ho sentito addirittura una voce autorevole che dovrebbe essere allarmante per tutti: addirittura il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, in una dichiarazione di due giorni fa, ha detto che il nostro sistema non è in grado di recepire in maniera così traumatica, improvvisa, benché da lungo tempo anticipata, una riforma come quella del giudice unico. Temo che mancheranno risorse o attrezzature; vi saranno dei ritardi. Tuttavia, questo è uno dei punti di vista sui quali non intendo soffermarmi, ma sui cui, comunque, richiamo l'attenzione dei colleghi perché presumibilmente siamo qui per rispettare una data un po' dogmatica, apparentemente biblica, quella del 2 gennaio 2000, quasi per rendere omaggio ad un impegno assunto, senza valutare pienamente le conseguenze, che potrebbero essere assai negative.

C'è un punto su cui vorrei intervenire, che peraltro è stato già in parte anticipato dai colleghi che mi hanno preceduto. L'*iter* di questo provvedimento inerente la riforma del rito innanzi al giudice unico è andato avanti parallelamente ad un altro disegno di legge (che poi è stato approvato) di riforma costituzionale dell'articolo 111: un disegno di legge importante, che peraltro mi pare di capire in questi giorni abbia una vita tribolata, perché sento parlare o addirittura minacciare la predisposizione di decreti-legge attuativi su di esso, cosa che non sarebbe auspicabile, ma che probabilmente accadrà. Come dicevo, l'*iter* del disegno di legge in esame è andato avanti assieme alla riforma costituzionale la

quale, per esplicita volontà di tutti noi che l'abbiamo approvata a larghissima maggioranza nei due rami del Parlamento, costituzionalizza – per l'appunto – una serie di princìpi fondamentali del processo cosiddetto accusatorio: non intendo sostenere che tale riforma trasformi da sola il nostro codice di rito in accusatorio, ma certamente mostra fortemente quella tendenza, perché recepisce alcuni princìpi del processo accusatorio. Basti pensare, tra gli altri, al principio (tipico di un processo accusatorio) della formazione della prova innanzi al giudice terzo e imparziale.

Ho dunque l'impressione che i due disegni di legge, le due riforme (quella costituzionale, che va verso il recepimento in Costituzione dei princìpi del processo accusatorio e questa, che è una riforma ordinaria del rito, e quindi del codice di procedura penale, di fronte ad un giudice monocratico), non siano in buona sintonia tra loro e che si stia creando una discrasia tra l'una e l'altra che potrebbe minacciare alcune eccezioni di costituzionalità o, se così posso dire, di neocostituzionalità, visto che l'articolo 111 deve ancora essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Mi riferisco, tra i vari punti, in particolare alla figura del GUP e corrispondentemente all'istituto dell'udienza preliminare.

Con l'articolo 21 del testo approvato dalla Camera dei deputati di questo disegno di legge si introduce nel nostro codice di procedura penale l'articolo 421-*bis*, con il quale si afferma che «quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421,» (è il caso dell'interrogatorio) «il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare»: si è dunque di fronte ad un giudice che, se ritiene che le indagini preliminari siano incomplete, indica ulteriori indagini.

L'articolo 22 del testo approvato dalla Camera dei deputati prevede un nuovo articolo 422 del codice di procedura penale, che ugualmente dà un nuovo potere al giudice, in quanto prevede che esso «può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente» (a lui, chiaramente) «la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere».

Con l'articolo 23, sempre del testo approvato dalla Camera dei deputati, si conferisce analogo potere dispositivo in capo al giudice con il nuovo articolo 425 del codice di procedura penale, il quale prevede che «il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio». Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla seguente riflessione.

Se esiste un'incompatibilità (peraltro fissata anch'essa a partire dal 2 gennaio 2000) tra un giudice per le indagini preliminari ed uno dell'udienza preliminare (il quale ultimo, qui, deve essere giudice terzo ed imparziale), come potrebbe un giudice terzo ed imparziale avere il potere dispositivo che ho appena indicato, quello per l'appunto di indicare nuove linee di ulteriori indagini, di disporre d'ufficio l'assunzione di prove e così via?

Questo è un giudice che, come già diceva il collega Greco, assomiglia molto, intervenendo con una sua valutazione sulle indagini preliminari, al vecchio giudice istruttore. Sarà un giudice che garantisce di più l'imputato, più oculato, tutto quel che si vuole, ma è un giudice che, dicendo che le indagini sono incomplete, o disponendo l'assunzione di certe prove, interviene e che difficilmente sarà compatibile con quel «giudice terzo e imparziale» della Costituzione così come innovata sul punto. È un giudice che non solo dispone assunzioni di prove, ma di fronte al quale avviene anche la formazione della prova. Cioè, mentre la nuova Costituzione stabilisce che abbiamo un giudice muto di fronte al quale si formano le prove – che poi egli valuta –, con le modifiche del codice contenute nel disegno di legge che stiamo approvando avremo un giudice che interviene nelle indagini, le segue, dispone assunzioni di prova, e ha un potere proprio che apparentemente la Costituzione non gli conferisce. Si tratta di una discrasia; perciò mi chiedo: cosa è più l'udienza preliminare? Questa potrebbe essere concepita sia come una sorta di filtro per il controllo della legalità degli atti compiuti sia, se si leggono gli articoli appena citati, come una sorta di dibattimento o di pre-dibattimento.

Notate anche che cosa accade a questo giudice che dispone l'assunzione delle prove nell'udienza preliminare. L'articolo 22, che sostituisce l'articolo 422 del codice di procedura penale, quello che conferisce al giudice il potere di disporre dell'assunzione delle prove, al comma 3 così recita: «L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2». È il giudice che interroga e le parti possono porre domande. Prima considerazione: il giudice che interroga, che conduce, ci riporta non al giudice terzo ed imparziale, ma da qualche altra parte; seconda considerazione: il pubblico ministero e i difensori possono sì porre domande a mezzo del giudice, ma ciò è cosa diversa dall'avere diritto a portare prove contrarie, dunque cosa diversa rispetto al contraddittorio.

Avevamo scritto, nell'articolo 111 della Costituzione, che la prova si forma davanti al giudice terzo ed imparziale nel contraddittorio tra le parti. In questo caso, il contraddittorio non c'è, perché c'è un giudice che conduce l'interrogatorio e ci sono le parti che possono fare domande. Ma il fare domande tramite il giudice non è l'equivalente di un contraddittorio che presuppone la possibilità dell'una o dell'altra parte di addurre prove diverse da quelle indicate o disposte dal giudice. Non è che il giudice dispone l'assunzione di prove e le parti possono portare prove contrarie. Sulle prove disposte dal giudice le parti possono fare domande.

Chiedo, allora, se la figura di questo giudice non è snaturata rispetto al giudice della neo-Costituzione e se l'istituto dell'udienza preliminare non sia anch'esso snaturato rispetto ai princìpi che abbiamo introdotto nella Costituzione. Non vedete il pericolo di una dissonanza, di una asimmetria che c'è tra i princìpi della Costituzione e il nuovo rito?

Mi si può obiettare che queste norme, in realtà, sono state introdotte per dare più garanzia agli imputati e per correggere anche alcune storture che oggi si verificano durante le indagini preliminari e anche all'udienza preliminare. Ciò è vero, riconosco l'intenzione, capisco l'origine di questa nuova norma, ma sta di fatto che essa non regge, a mio avviso, ad un vaglio semplice ed elementare dell'articolo 111. Siccome avevo promesso di intervenire soltanto su questo punto, qui termino.

Penso che stiamo facendo una riforma che, oltre all'inconveniente del non raggiungimento dell'obiettivo dell'efficienza, introduce norme che potrebbero essere considerate decadute a seguito di una riforma costituzionale testé approvata. Un giorno, un Governo che avesse voglia di ripensare davvero il nostro codice di procedura penale e di mettere testa ad una delineazione organica delle riforme che sta varando, e non delle riforme «a spizzico», dovrebbe pensare all'armonizzazione delle riforme che invece stiamo predisponendo in qualche maniera. Qui, invece, si ha l'impressione che il Governo, pur di raggiungere un obiettivo che si è prefissato, la scadenza del 2 gennaio 2000, impedisca a sé e al Parlamento di apportare quelle modifiche che sarebbero opportune non soltanto rispetto ad esigenze della pratica giudiziaria quotidiana, ma che sarebbero necessarie alla luce dei princìpi che lo stesso Governo ha accettato con la riforma costituzionale.

Questa è una riforma credo traumatica per gli effetti, ma anche improvvisata riguardo alla delineazione di una ragione interna, di una sua armonia con il resto dell'ordinamento. Credo che produrrà, allora, un effetto contrario: produrrà eccezioni di incostituzionalità, ma forse anche paralisi, e a quel punto dovremo tornare da capo. Oggi però siamo qui per approvarla: la maggioranza dice che questa legge va approvata, perché la scadenza del 2 gennaio 2000 – che, ripeto, considero ancora eccessivamente intempestiva – va rispettata; dunque, il provvedimento, che pure ha molte carenze, deve essere portato in porto.

Ricordo che durante la discussione in Commissione giustizia la stessa maggioranza aveva trovato delle imperfezioni tecniche, addirittura, in certi casi, delle contraddizioni – sono espressioni dello stesso relatore della maggioranza – a cui oggi non possiamo dare risposta perché quel termine capestro, che nessuno ci ha imposto ma che il Governo si è autoimposto, giusto per celebrare il 2 gennaio, rende assolutamente impossibile esaminare il provvedimento. Credo sarebbe opportuno riflettere ancora un po', considerare che la data del 2 gennaio equivale alla data del 2 febbraio o alla data del 2 marzo, perché se la riforma è veramente epocale, è veramente storica, allora non sono i venti, trenta o sessanta giorni in più che diminuirebbero questo valore, ma sarebbero quei venti, trenta o sessanta giorni in più che consentirebbero a questa riforma di avere veramente un sapore organico che attualmente non ha.

Richiamo la maggioranza, che vedo attenta – e per ciò ringrazio – ma anche sorda a questi argomenti per ragioni che non dipendono tutte quante dal merito degli argomenti medesimi, ad una valutazione su questi punti che ho sollevato, perché temo che i nodi verranno al pettine quando dal disegno di legge si passerà alla sua pratica nelle aule giudiziarie e le eccezioni sulla costituzionalità del medesimo potranno au-

mentare. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Centro Cristiano Democratico).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Follieri. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge in esame appartiene all'area normativa facente capo all'istituzione del giudice unico di primo grado che è ormai una realtà, visto che la legge che disciplina questo nuovo organismo giuridizionale fa parte del patrimonio legislativo del nostro Paese, grazie alla legge n. 51 del 1998 che disciplina, appunto, l'istituzione del giudice monocratico.

Con il disegno di legge al nostro esame si vuol raggiungere l'obiettivo di adeguare il rito monocratico al rito che è proprio del Tribunale a composizione collegiale. Sapete bene che innanzi al pretore non era prevista l'udienza preliminare, che rappresentava una sorta di filtro, volta a verificare la giustezza riguardante la pretesa accusatoria del pubblico ministero. L'udienza preliminare può essere definita come un momento di garanzia per la persona nei cui confronti è esercitata l'azione penale.

Poiché la competenza del giudice unico a composizione monocratica è stata ampliata (qualcuno ha detto «dilatata», usando questo termine in senso – potremmo aggiungere – dispregiativo), si è ritenuto opportuno che le garanzie legate all'udienza preliminare fossero estese per alcuni reati, che erano prima di competenza del tribunale a composizione collegiale e che oggi, invece, appartengono alle attribuzioni del giudice monocratico.

Se tutto questo è vero (è nello stesso titolo del disegno di legge), notiamo che il provvedimento al nostro esame riguarda le disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica che, a differenza di quanto riferito questa sera dai colleghi dell'opposizione, la Camera dei deputati non ha modificato in nessuna disposizione.

Nella qualità di relatore, il senatore Pinto – che ringrazio per l'impegno profuso – ha citato tutte le disposizioni che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di modificare in senso difforme dalle scelte del Senato della Repubblica.

Ebbene, onorevole Presidente, poiché nessuna delle disposizioni in questione riguarda il rito monocratico, ritengo debba essere respinta la prima accusa che ci viene mossa e cioè che si rischierebbe di creare un *monstrum* procedurale in relazione al nuovo rito, che dovrebbe entrare in vigore il 2 gennaio del 2000.

Tuttavia, le critiche sono state espresse, in modo particolare, dal senatore Pera il quale ha sostenuto che il giudice dell'udienza preliminare viene ad essere gratificato di un potere dispositivo che contrasta non soltanto con la scelta che il Parlamento ha fatto integrando l'articolo 111 della Costituzione, ma anche con il nostro rito, che è improntato alla cosiddetta accusatorietà.

Il senatore Pera, in maniera molto puntuale, ha ricordato la disposizione dell'articolo 24 del testo approvato dal Senato (che aggiungeva, dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale, un articolo 421-*bis)*, secondo la quale «il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare»; ha ricordato che un'integrazione probatoria ufficiosa è possibile anche a norma dell'articolo 422 dello stesso codice penale di rito e, in conclusione, ha richiamato alla nostra attenzione il contenuto del comma 3 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, come modificato da questo disegno di legge, a norma del quale: «il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio». Certamente è un'anomalia per chi come me ama, senatore Pera, il rito accusatorio; è un'anomalia anche la disposizione dell'articolo 507 del nostro codice di procedura penale, che è dedicato all'ammissione di nuove prove e che vede protagonista il giudice del dibattimento.

PERA. È vero, è un'anomalia.

FOLLIERI. Però non è un'anomalia quella che è stata consacrata nelle disposizioni da lei citate: infatti, secondo il dato sistematico che lei ha evocato, indubbiamente fa specie il fatto che il giudice ufficiosamente si possa sostituire alle parti, che sono le uniche vere protagoniste di un processo sia pure tendenzialmente accusatorio; lei dimentica tuttavia che queste disposizioni riguardano l'udienza preliminare, cioè un'udienza in cui il giudice non è investito di giurisdizione *plena*, bensì semi-*plena*; il che sta a significare che il giudice può soltanto adottare una sentenza di non doversi procedere, quindi una decisione favorevole all'imputato, oppure disporre con decreto il rinvio a giudizio.

Queste acquisizioni vengono impropriamente definite prove, perché si tratta di elementi di prova che assurgeranno al grado di prove soltanto dopo la verifica che si avrà in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti, innanzi al giudice terzo.

Pertanto, il richiamo che lei fa all'articolo 111 della Costituzione, accompagnato dalla censura che lei muove a queste scelte, che non sarebbero in sintonia con quelle operate nell'ambito di integrazioni dell'articolo 111 della Costituzione, è un richiamo che, a mio modo di vedere (lo dico in maniera molto sommessa), è improprio, perché, come dicevo in precedenza, non ci troviamo di fronte ad un momento giurisdizionale pieno.

Parimenti, non ritengo che possa avere ragione – ed è l'ultima osservazione che avanzo – il senatore Greco, allorquando, rifacendosi alla procedura del rito abbreviato, critica la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 441 del codice di procedura penale come modificato da questo disegno di legge (badate bene, siamo nell'ambito di un rito che dovrebbe essere deciso allo stato degli atti), secondo cui «quando il giudice ritiene di non poter decidere», appunto, «allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione».

Indubbiamente qualora questa norma venisse letta in maniera isolata potrebbe dare ragione ai rilievi mossi dal collega Greco, tuttavia essa va considerata tenendo presente la novità introdotta dalla Camera dei deputati, ed accettata dal Senato; novità che riguarda la possibilità che ha l'imputato di subordinare la richiesta ad un'integrazione probatoria che deve essere ritenuta necessaria dal giudice ai fini della decisione.

Tale previsione – che indubbiamente appare come un'anomalia (ma è così solo in apparenza) e sembra tradire lo spirito che aveva animato il legislatore del 1989 allorquando delineò questo rito alternativo – credo possa, anzi debba essere considerata una sorta di contrappeso alla facoltà che è stata riconosciuta alla persona imputata di richiedere il giudizio abbreviato e subordinarlo alla ammissibilità di integrazione probatoria.

Pertanto anche tale rilievo non deve rappresentare fonte di preoccupazione e questo disegno di legge deve essere approvato perché la sua principale finalità, quella dell'adeguamento del rito monocratico al rito collegiale, ritengo non sia stata stravolta, non fosse altro perché le norme che riguardano detto adeguamento non sono state modificate dalla Camera dei deputati. Il provvedimento in esame contiene enunciazioni apprezzabili e non va inoltre dimenticato che il ministro Diliberto – allorquando in sede di Commissione giustizia intervenne appunto sul testo che ci era stato trasmesso dalla Camera dei deputati recependo alcune insoddisfazioni che erano venute anche dai banchi della maggioranza – disse che, se del caso, avrebbe provveduto ad adottare un provvedimento normativo correttivo – non interpretativo come ha detto la senatrice Scopelliti – aggiungendo che è sua intenzione «costituire un osservatorio sull'impatto complessivo delle numerose e importanti riforme attuate», strumento che se verrà realizzato rappresenterà qualcosa di veramente utile per tutti gli operatori.

A mio avviso tutto ciò può, anzi deve rappresentare un ottimo presupposto per l'ultima riforma che in questa legislatura il nostro Parlamento dovrà affrontare, quella della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Se approderemo alla risoluzione di questo problema avvertito da molti andremo finalmente a completare un disegno legislativo che in materia di giustizia ha prodotto significativi risultati. In conclusione, preannunzio il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Cirami).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo, che giunge al nostro esame in quarta lettura, è stato oggetto di un'ampia elaborazione da parte della Camera dei deputati. Giunto all'esame del Senato nella primavera del 1999, esso ha impegnato per diversi mesi la Commissione giustizia e poi l'Aula, ed il Senato ha apportato una serie di interventi molto in profondità sul testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Credo che tutto si possa dire ma non che il disegno di leg-

ge in questione non sia stato oggetto di un esame attento ed approfondito da parte dei due rami del Parlamento.

È anche giusto sottolineare che, a fronte di un intervento molto ampio, modificativo, da parte del Senato sul testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, quest'ultima ha apportato, in terza lettura, modifiche molto limitate. In gran parte, la Camera si è adeguata a quelle da noi introdotte.

Circa le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, credo che debba essere riconosciuto che la maggior parte di esse hanno un segno positivo; ad esempio, la soppressione degli articoli di modifica del codice penale, che erano stati introdotti, ha un significato, a mio parere, positivo. Infatti, non c'è dubbio che sul codice penale è opportuno intervenire a parte, con un intervento di carattere organico, e quelle modifiche limitate prestavano il fianco alla critica.

Non dimentichiamo che lo scopo principale del disegno di legge in esame è la riforma del rito davanti al giudice monocratico. In proposito, la Camera ha in grandissima misura accolto le modificazioni introdotte dal Senato. Si tratta di un disegno di legge che presenta aspetti, a mio parere, notevolmente positivi, che vanno sottolineati. Mi limito a ricordare le norme che regolano l'eccezione di incompetenza davanti al pubblico ministero, la norma innovativa che prevede l'avviso al difensore della conclusione delle indagini preliminari e gli interventi sull'udienza preliminare e sul giudizio abbreviato che hanno un intento molto preciso: aumentare le possibilità che i procedimenti si arrestino alla fase dell'udienza preliminare o del giudizio abbreviato quando non vi sono le condizioni per andare a dibattimento, cioè un intento deflattivo dei procedimenti che giungeranno al dibattimento.

È vero (io lo avevo sottolineato nei miei interventi in Commissione), alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati non convincono. Tuttavia, credo che sia nella logica del bicameralismo l'accettazione da parte di un ramo del Parlamento delle modifiche introdotte dall'altro quando riflettano delle valutazioni diverse. Per esempio, sulla questione molto rilevante dell'incompatibilità GIP-GUP, noi avevamo introdotto una modificazione che io ritengo positiva, che la Camera non ha ritenuto di accogliere, ma non l'ha modificata. Quindi, si tratta di una riforma mancata, che avrebbe potuto essere realizzata, ma ritengo che sia giusto accettare anche il punto di vista dell'altro ramo del Parlamento e non procedere ad una contrapposizione che si ripeta nel tempo.

Quindi, le modifiche che non convincono sono di questo genere, ossia riflettono una diversa valutazione; altre modificazioni che non convincono sotto il profilo tecnico sono peraltro di carattere oggettivamente marginale.

Ne abbiamo avuto un esempio nel corso della discussione; il senatore Pera ha svolto un intervento molto argomentato, che però non condivido, non corrispondendo al vero che, in base a questa riforma, la figura del GIP all'udienza preliminare verrà ad assomigliare alla figura del vecchio giudice istruttore. Non mi soffermerò sul merito di tale aspetto; mi limito però ad osservare che tutta questa materia non è stata modificata dalla Camera dei deputati; le norme alle quali il collega Pera

ha fatto riferimento sono disposizioni del testo già approvato dal Senato e dunque estranee al dibattito odierno. Altre modifiche sono marginali e non meritavano un ulteriore intervento emendativo da parte nostra, che avrebbe comportato il rischio della mancata approvazione della legge.

A proposito della data del 2 gennaio, vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sul fatto che non si tratta di dogmatizzare una data, ma interviene una necessità obiettiva. Abbiamo approvato, infatti, una riforma importante: l'introduzione del giudice unico di primo grado; capisco che alcuni colleghi non condividano questa riforma e, in verità, avevano manifestato fin dall'inizio alcune perplessità. A nostro avviso, però, si tratta di una riforma positiva, che deve entrare in vigore e tutta l'organizzazione giudiziaria si è adeguata e si sta adeguando al riguardo. Credo sia dovere del Parlamento adeguare la normativa in tempo utile affinché il 2 gennaio 2000 il nuovo rito possa avere effetto.

In conclusione, signor Presidente, confermo la valutazione complessivamente positiva del disegno di legge da parte del Gruppo dei Democratici di Sinistra. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero riassumere le argomentazioni più significative dei colleghi, in particolare quelli dell'opposizione. Sono stati svolti interventi autorevoli e appassionati che hanno incontrato la nostra attenzione oltre che il consueto doveroso rispetto. I rilievi formulati al disegno di legge possono essere sintetizzati in due interrogativi: perché la maggioranza si fissa testardamente sulla data del 2 gennaio 2000? Non era forse possibile guadagnare due o tre mesi per consentire l'ulteriore elaborazione delle nuove norme, che noi stessi critichiamo, non essendo mancate perplessità? Se la maggioranza è consapevole della presenza di alcune inesattezze, perché delega al Governo l'introduzione di correttivi?

Signor Presidente, mi permetto di avanzare un'osservazione: non è accaduto che durante il primo tratto del percorso della legge ci siamo comportati come tartarughe e nel secondo tratto come lepri o viceversa. Credo che il disegno di legge al nostro esame abbia avuto un'elaborazione a monte e a valle che non ha eguali, nonché un approfondimento, ricordato dai senatori Follieri e Russo, che ritengo onori il Parlamento nel suo complesso e, se mi è consentito affermarlo, l'Assemblea e la Commissione giustizia del Senato.

Desidero chiedere con grande rispetto alla senatrice Scopelliti, ai colleghi Pera, Greco e Callegaro che sono intervenuti nella discussione, perché, dopo che il Presidente del Senato aveva provvidamente assegnato il disegno di legge in sede deliberante alla Commissione giustizia, avete richiesto la remissione in Assemblea del provvedimento, prolungando così i tempi d'esame e non consentendo di apportare le modifiche che noi per primi avevamo sollecitato? La sede deliberante era stata prescelta anche in considerazione del fatto che la Commissione ha esami-

nato provvedimenti di eguale se non di accresciuto spessore e rilievo proprio in tale sede e non perché fosse intervenuta preventivamente una dichiarazione di mancata attenzione e di mancato assenso da parte della Commissione giustizia del Senato o della sua maggioranza.

Signor Presidente, colleghi, credo che l'onestà intellettuale degli autorevoli colleghi dell'opposizione non potrà smentire che su 4 o 5 emendamenti che avevamo individuato, anche in ragione delle loro indicazioni, si era riscontrato un accordo; avevamo pertanto chiesto ai nostri colleghi del Senato di intervenire presso la minoranza della Camera per realizzare in tal modo percorsi rapidi e consentire, grazie alle deroghe che anche il Regolamento della Camera dei deputati, pur se più rigoroso, consente durante le sessioni di bilancio, la realizzazione della nostra comune aspirazione.

Non si è riusciti nell'intento e per questo ora si parla di fretta. Mi rivolgo ai senatori dell'opposizione per chiedere loro, almeno, di permettere al Governo ed alla maggioranza di attribuire valore ad una data, non perché miticamente individuata, ma in quanto rappresentativa di un impegno assunto. Mi domando perché sosteniate che l'individuazione del 2 gennaio 2000 nasca dalla fretta di voler realizzare solo ed esclusivamente la riforma in discussione, nonostante anche quest'oggi, in particolare da voi, sia stato riconosciuto che si tratta dell'ultimo segmento di un percorso assai lungo. Se me lo permettete vorrei ricordare che il 2 gennaio, o pochi giorni dopo, entrerà in vigore una serie di altre norme che voi avete anche sollecitato ed alla cui elaborazione avete fornito un apprezzato contributo. Perché rinviare a marzo quello che è possibile fare a febbraio?

È stato detto che ci sono dei difetti: li correggeremo secondo le indicazioni che sono state espresse dal Governo. Desidero anche aggiungere che sicuramente quest'ultimo più autorevolmente può scegliere taluni mezzi che non sono consentiti alle forze parlamentari, ma se ve ne dovesse essere la necessità – cosa che non credo per la serietà di chi rappresenta il Ministero, mi riferisco al Ministro ed ai Sottosegretari – nulla vieta che iniziative legislative di modifica possano essere assunte e portate avanti anche dalla volontà dei parlamentari.

Signor Presidente, per dovere di brevità non approfondisco l'esame di alcuni argomenti che i colleghi hanno esposto, mi permetto, però, soltanto un riferimento. Il senatore Greco ha riconosciuto onestamente che il disegno di legge in esame è stato migliorato, mi domando allora: perché si dimenticano gli aspetti positivi che i senatori Follieri e Russo hanno ricordato e si nega che con questa normativa abbiamo compiuto insieme un consistente passo in avanti?

Desidero concludere con un interrogativo che riassume tutte le perplessità, nostre ed altrui: se avessimo accolto i 4 o 5 emendamenti essenziali sui quali si era manifestata una convergenza e si era raggiunta un'intesa, questo disegno di legge, che è stato criminalizzato e criticato come se fosse il primo passo di una normativa che, invece, ha radici profonde, sarebbe forse diventato accettabile e sarebbe stato approvato da tutti? Se la risposta è negativa significa che avreste sempre avuto l'attuale atteggiamento.

In quest'Assemblea vi sono soggetti che sono progressisti nel pensiero, avanzatori, audaci e avveniristici rispetto alle norme quando le approvano, mentre nel momento in cui la norma viene modificata spunta fuori il conservatore che è in ciascuno e il timore del nuovo induce a non consentire determinate realizzazioni e prospettive.

Signor Presidente, il disegno di legge in esame può avere dei difetti, che non ne possono, però, far dimenticare i notevoli pregi che non vanno a merito esclusivamente della maggioranza e del Governo in quanto questo disegno di legge – mi rivolgo in particolare alla senatrice Scopelliti – nasce dall'iniziativa non soltanto del Governo, ma anche di numerosissimi parlamentari, di diversa estrazione, che hanno consentito l'avvio di un processo che si è arricchito nel corso delle varie riflessioni parlamentari.

Credo, quindi, che il disegno di legge in esame possa e debba essere approvato, perché non sconvolge nulla, ma anzi si inserisce nel sistema che stiamo tutti modificando, con grande impegno. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Unione Democratici per l'Europa-UDeuR).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ancora una volta il ben noto equilibrio e la saggezza del presidente Pinto hanno, a mio giudizio, colpito nel segno. Mi limito pertanto ad un richiamo recettizio delle osservazioni del Presidente, senza ripeterle.

La posizione del Governo su questo provvedimento è stata enunciata a suo tempo dal ministro Diliberto in Commissione giustizia e nel corso della discussione generale è stata più volte ricordata e richiamata, come in ultimo ha fatto anche il senatore Follieri. Non c'è dubbio che quella è la posizione del Governo e a me non rimane altro che confermarla e ribadirla.

Cedendo alla passione che anch'io nutro per il diritto – che pure pratico con grande modestia e con massimo livello artigianale – ero stato indotto in un primo momento a spendere alcune considerazioni che per altro poi ho ascoltato in maniera molto lucida e precisa da parte del senatore Follieri in ordine all'intervento del senatore Pera, il quale ci ha intrattenuto – devo dire – con argomentazioni suggestive ed interessanti a lungo, dimenticando forse che non siamo in un'aula universitaria, luogo a lui assai più familiare di un'Aula parlamentare, sulle uniche due norme su cui non possiamo fare nulla, essendo state dalla Camera approvate nello stesso testo licenziato dal Senato. Questo non toglie nulla all'interesse dell'osservazione del senatore Pera; però, mi induce – anche perché la tempistica, come ho detto prima, in questa vicenda assume un ruolo assai particolare – a rinunziare ad osservazioni che con grande modestia mi sarei nel merito voluto permettere di introdurre perché risulterebbero comunque del tutto inutili in quanto riferite ad una parte della legge sulla quale il Senato non può fare nulla.

Confido – e non mi rimane altro che confermarlo – soltanto in una rapida approvazione del disegno di legge che consenta, a decorrere dal 2 gennaio del 2000, il decollo – speriamo sia tale – della riforma del giudice unico che non ho mai definito epocale ma la cui importanza nessuno può negare; essa avrà certamente un grande significato per il miglior funzionamento che tutti auspichiamo della nostra giustizia.

È chiaro che poi, come ogni riforma, probabilmente tale provvedimento comporterà la necessità di interventi correttivi in corso d'opera. Su questo non mi resta che ribadire l'attenzione del Governo anche attraverso l'istituzione di un osservatorio che ci possa consentire di monitorarne gli effetti in tempo reale, usando un linguaggio poco tecnico dal punto di vista giudiziario ma che rende meglio quello che il Governo in questa sede vuole ribadire. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, propongo di non passare all'esame degli articoli e chiedo che prima della votazione di tale proposta sia effettuata la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

PINTO, *relatore*. Esprimo ovviamente parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Greco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Vorrei dire che, se l'Assemblea non sarà messa in condizione di licenziare il provvedimento, indipendentemente dal giudizio di merito sullo stesso, non dovranno poi seguire lamentele se il Ministro ed il Governo ricorreranno alla decretazione d'urgenza.

GRECO. Volete consacrare un nuovo dogma per quelli di sinistra.

PRESIDENTE. Senatore Greco, è come cambiare la data dell'onomastico di San Nicola: lei lo festeggia il 4 o il 10 dicembre ? Così vale per il 2 gennaio.

GRECO. Per questo ho detto che volete consacrare un nuovo dogma per quelli di sinistra.

PRESIDENTE. Certo; il 2 gennaio è ormai un simbolo.

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo, pertanto, la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,14, è ripresa alle ore 19,36).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

SCOPELLITI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio agli articoli, presentata dal senatore Greco.

Non è approvata.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli da 1 a 8.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.0.1, volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 8 e tendente a ripristinare l'articolo 9 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, che invito i presentatori ad illustrare.

GRECO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 8.0.1 intende reintrodurre l'articolo 9 del testo licenziato dal Senato in prima lettura e si riferisce all'articolo 133, comma 2, n. 3), del codice penale. L'emendamento prevede l'aggiunta, dopo le parole: «susseguente al reato», delle altre, «ivi compresi, ove possibili, la restituzione o il risarcimento del danno».

Ricordo poi che il testo che vogliamo ripristinare era stato approvato anche dalla maggioranza. Ciò mi porta quindi a sottolineare, ancora una volta, il comportamento contraddittorio della stessa, del resto già segnalato in sede di discussione generale sia dal sottoscritto sia dalla senatrice Scopelliti. Non ho altro da aggiungere, anche perché la *ratio* di tale emendamento è chiara.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario perché è pleonastico far riferimento alla restituzione e al risarcimento del danno, dato che questi comportamenti già risultano dalla formulazione complessiva dell'articolo 133 del codice penale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, con l'intesa che, se respinto, si intende approvata la soppressione, deliberata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRECO. Signor Presidente, con l'emendamento 9.1 vogliamo recepire l'opportunità di prevedere che, nell'ipotesi dell'oblazione, la stessa sia subordinata al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Secondo me, si tratta di una previsione che dovrebbe essere condivisa, perché vuol farsi carico di una maggiore attenzione nei confronti della

parte offesa dal reato, quella parte che, come diceva prima in sede di discussione generale il senatore Gasperini, molte volte è trascurata e abbandonata a se stessa. Allora credo che, così come in molte altre previsioni del codice di procedura penale il legislatore del 1989 si è fatto carico di subordinare anche la definizione dei diritti alternativi alla posizione della parte offesa, con l'eventuale considerazione delle spese, l'emendamento in questione recepisca tale esigenza.

Gli emendamenti 9.0.1 – al quale aggiungo la mia firma – e 9.0.3 sono formulati allo stesso modo e mirano a reintrodurre il testo dell'articolo 163 del codice penale come approvato dal Senato in prima lettura. Con entrambi si vuole estendere l'ambito di applicabilità della sospensione condizionale della pena, escludendo che si debba tener conto della pena pecuniaria più ragguagliata ai fini della determinazione del limite massimo di pena detentiva entro cui è possibile poi ammettere il beneficio. Credo che di particolare rilievo sia soprattutto il comma 2, quello che così recita: «Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può» – su richiesta dell'imputato – «ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni...», perché si vuole attribuire all'imputato la facoltà di chiedere o meno la sospensione condizionale quando si tratta di una sentenza di condanna a pena pecuniaria. Ritiro poi l'emendamento 9.0.4, che era stato proposto in via subordinata ai due emendamenti testé illustrati.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'emendamento 9.2 incide sull'articolo 162-*bis* del codice penale, che regola una fattispecie particolare, quella in cui si è di fronte ad una contravvenzione che non è sanzionata solo con la pena dell'arresto ma, alternativamente, con la pena dell'arresto o con l'ammenda. In questo caso il contravventore è ammesso a pagare, in luogo dell'ammenda, una somma corrispondente alla metà del massimo previsto a titolo d'oblazione ma – di questo si preoccupa l'articolo 162-*bis* nell'attuale stesura – deve aggiungere anche il pagamento delle spese del procedimento. Ricordo che per spese del procedimento si intendono quelle sostenute dallo Stato per dar luogo al procedimento, cioè alle cosiddette spese di giustizia.

L'emendamento 9.2 si fa carico di aggiungere all'obbligo di corresponsione da parte del contravventore che intende procedere all'oblazione oltre alle spese del procedimento anche quelle sostenute dalla parte lesa che – come è suo diritto fare – abbia inteso costituirsi parte civile nel procedimento. Queste spese, precisa l'emendamento, devono essere liquidate d'ufficio dal giudice, quindi senza necessità di richiesta da parte del difensore della parte civile, secondo le tariffe, che – come tutti sappiamo – sono a contenuto obbligatorio e stabilite con decreto ministeriale, nell'ambito del provvedimento con cui ammette il contravventore all'oblazione. Sicché il contravventore sarà liberato dai propri obblighi in relazione alla condotta tenuta con il pagamento dell'oblazione, con il pagamento delle spese di procedimento, con il pagamento delle spese di costituzione della parte civile se la parte lesa tale ha deciso di divenire *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario a tutti gli emendamenti, perché come risulta chiaramente dal testo degli emendamenti medesimi, con essi si tenta di ripristinare il testo del Senato.

La nostra opposizione non è nel merito, ma è di carattere metodologico, perché almeno si condivide l'opinione della Camera dei deputati per cui questa materia ha bisogno di un contesto sistematico più ampio e di un esame più organico rispetto a quanto può avvenire in un testo di legge come questo.

Faccio presente che sia la Camera che il Senato hanno attualmente all'esame una serie di disegni di legge che toccano anche questa materia, per cui è giusto e opportuno che ci sia un'organica e complessiva valutazione di tutti questi aspetti meritevoli di attenzione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è a sua volta contrario, per le stesse motivazioni testé illustrate dal relatore, che quindi non ripeto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

Verifica del numero legale

SCOPELLITI. Chiediamo la verifica del numero legale, pregando il senatore segretario di accertare che ad ogni luce corrisponda un senatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

Verifica del numero legale

SCOPELLITI. Signor Presidente, rinnovo la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (A numerose luci del dispositivo elettronico non corrisponde la presenza di senatori).

Per cortesia, prendete posto in corrispondenza delle luci del dispositivo elettronico.

PIERONI. No!

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, fino a prova contraria la direzione dell'Assemblea spetta a me. Alla fine poi non si approverà il provvedimento e questo a me non interessa perché sono indifferente.

Dichiaro chiusa la votazione di verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Antonino Caruso e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

Verifica del numero legale

SCOPELLITI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, c'è una grande novità in Aula!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

Non è approvato. *(Commenti dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).* Chiedo scusa. **È approvato.**

Colleghi, stare una giornata e assistere a numerose, reiterate richieste di verifica del numero legale, dà molta soddisfazione allo spirito!

Passiamo alla votazione degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.3, tendenti a ripristinare, con alcune modificazioni, il testo dell'articolo 11 approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati.

SCOPELLITI. Signor Presidente, a me dispiace deluderla, ma le assicuro che neanche a noi la grande...

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, stia tranquilla, rimarrò in Aula fino all'ultimo, nonostante la febbre a 38 e mezzo! *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo e Unione Democratici per l'Europa-UDeuR).*

SCOPELLITI. Signor Presidente, non so se l'applauso è per il suo stato febbrile o per la sua forza fisica.

PRESIDENTE. Per la guarigione, senatrice, se mi consente!

SCOPELLITI. Signor Presidente, le assicuro che, con senso di responsabilità, resteremmo tutti in Aula anche con la febbre alta! E le assicuro anche che non soddisfa neanche... *(Commenti dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo e Unione Democratici per l'Europa-UDeuR).*

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, faccia la sua richiesta, altrimenti procederò alla votazione dell'emendamento 9.0.1.

Verifica del numero legale

SCOPELLITI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale, pregandola però di verificare che non ci siano luci cui non corrispondono colleghi presenti in Aula.

PRESIDENTE. Benissimo! Questo non compete a me; alla mia destra vi è il segretario che provvederà ad effettuare i controlli necessari.*(Brusìo).* Non sono ammessi mormorii in Aula. È il segretario di Assemblea di turno che controlla se ad ogni luce del dispositivo elettronico corrisponde la presenza di un senatore.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testè avanzata dalla senatrice Scopelliti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.3.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 9.0.3, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Si intende, a seguito della precedente votazione, accolta la soppressione dell'articolo 11 operata dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 12 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea dovrà pertanto pronunciarsi su tale soppressione.

Passiamo dunque alla votazione della soppressione dell'articolo 12 operata dalla Camera.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della soppressione dell'articolo 12 operata dalla Camera.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	153
Senatori votanti	152
Maggioranza	77
Favorevoli	126
Contrari	25
Astenuti	1

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 9.0.4 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della rubrica del Titolo II, come modificata dalla Camera dei deputati, su cui è stato presentato un emendamento Tit. 1, che propone di sostituire nella rubrica del Titolo II, la parola «modifica» con l'altra «modifiche».

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, poiché sono firmatario insieme ai senatori Centaro e Pera di questa proposta di modifica del Titolo II, proprio perché noi comprendiamo il suo stato febbrile e non vogliamo fare degli interventi...

PRESIDENTE. Lei è libero, non si preoccupi: io non ho chiesto umanità, ho chiesto soltanto che le votazioni avvengano secondo le norme del nostro Regolamento.

GRECO. Mi faccia finire, signor Presidente. Proprio perché non vogliamo fare un ostruzionismo inutile, stavo dicendo che, a mio modesto modo di vedere, quest'emendamento è inammissibile, perché noi lo avevamo presentato nel momento in cui prevedevamo che si apportassero più modifiche nell'ambito del Titolo II; visto che le modifiche da noi proposte sono state bocciate e ne è rimasta soltanto una, la parola esatta è «modifica» e non «modifiche».

Ritiro pertanto l'emendamento Tit. 1.

PRESIDENTE. Bene, la ringrazio per la collaborazione.

Metto ai voti la rubrica del Titolo II, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, il senatore Cirami mi suggerisce di dire che gli emendamenti 10.1 e 10.2 si illustrano da sé, ma poiché io sono persuaso del fatto che egli voterà contro questi emendamenti, non voglio avere francamente lo scrupolo che egli non abbia compreso l'errore che andrà di qui a poco a compiere.

Io le pongo, signor Presidente, e pongo ai colleghi una domanda: secondo voi è più grave un tentativo di stupro o un tentativo di stupro di gruppo? In altre parole, è più grave una tentata violenza carnale di

gruppo o una tentata violenza carnale semplice? Io credo che la domanda sia, come si suol dire, retorica. *(Commenti del senatore Cirami)*. Allora, per effetto del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, malgrado quello che ne pensi il senatore Cirami – perché egli sbaglia, purtroppo – succederà che il tentativo di violenza carnale semplice sarà giudicato da un giudice collegiale, mentre un tentativo di violenza carnale di gruppo sarà giudicato da un giudice monocratico.

Signor Presidente, risparmio sia a lei, senza alcuna considerazione del suo stato febbrile, sia ai colleghi la ragione per cui ciò si verifica ed invito il senatore Cirami a leggere con attenzione l'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale come modificato dall'articolo 10 del provvedimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Egli si avvedrà dell'assoluta fondatezza di quanto ho detto con riferimento alla lettera *c)* del primo comma in relazione al secondo comma.

L'emendamento 10.2 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, probabilmente se si fosse rivolto al senatore Pinto egli le avrebbe dato un parere di carattere formale.

PINTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, pur essendo contrario all'emendamento, debbo dire con onestà che questo è uno dei problemi affiorati in sede di Commissione ed anche nella relazione che ho avuto l'onore di rendere, nonché negli interventi dei colleghi. Quindi il problema obiettivamente esiste.

Si può tuttavia ritenere non irrazionale che la Camera dei deputati, con la modifica che ha apportato, non abbia voluto distinguere il reato tentato da quello consumato, determinando invece una unicità di competenza. In ogni caso questo è uno dei problemi che, come abbiamo più volte ripetuto, deve essere soggetto ad un intervento correttivo.

GRECO. Signor Presidente, l'emendamento 10.3 mira ad attribuire competenza al tribunale in composizione collegiale per i casi in cui si tratta dei reati di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, quindi il testo unico sulle sostanze stupefacenti, sempre che siano aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del citato decreto presidenziale.

Si tratta di reati che vanno attribuiti alla competenza di un tribunale, quindi di un giudice unico però in composizione collegiale, proprio per la loro gravità.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 che ha testé illustrato il senatore Greco.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, anche se il collega D'Alì mi ha sollecitato a farlo, non intendo chiedere la verifica del numero legale perché in questa sede non dobbiamo fare ostruzionismo ma contribuire lealmente con la maggioranza a far sì che questo disegno di legge venga migliorato.

Vorrei preannunziare il mio voto contrario all'emendamento 10.3 dissentendo con quanto detto dal collega Greco. In realtà ci troviamo di fronte al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dalla quantità di spaccio della sostanza, reato che a mio avviso richiede procedure veloci di giudizio. Probabilmente mi trovo anche in contrasto con quanto pensa la collega Scopelliti che essendo libera e permissiva in questo campo non può condividere la durezza che invoco. E nel campo della durezza da me invocata rientra proprio la necessità di investire il giudice monocratico della competenza a giudicare tale reato. Infatti rivolgendoci al giudice collegiale potremmo rallentare ulteriormente il corso della giustizia e quindi non punire adeguatamente questo che è un reato gravissimo.

Signor Presidente, noi sappiamo che la lotta contro gli spacciatori di droga si innesta con quella che è la tenuta stessa della società civile, poiché lo spaccio di sostanze stupefacenti sovente è attuato anche da immigrati clandestini, anzi si può dire che nel Centro-Nord, in città come Roma e Milano, lo spaccio della droga è ormai praticato soprattutto da costoro.

Quindi noi che cosa faremmo? Ricorrendo al giudice collegiale, sostanzialmente noi creeremmo dei problemi ulteriori e non interverremmo, appunto, come ho già detto, con l'adeguata durezza nella repressione di questo reato.

Per questo motivo, dissento dal senatore Greco e annuncio il mio voto contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale, non prima però di aver sollevato la questione di un breve calcolo matematico. Infatti, nella votazione mediante il sistema elettronico, i voti a favore, che rappresentano la maggioranza, sono stati 126, contro una verifica del numero legale che arrivava a 147 presenze. Qualcosa nei conti non torna.

Siccome una volta ho affermato che i senatori segretari della maggioranza spesso legittimamente chiudevano un occhio e sono stata rimproverata per questa mia dichiarazione perché ci si è sentiti offesi... *(Proteste dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo)*... invito ancora una volta il mio collega Passigli a verificare che nelle file dei banchi della maggioranza ad ogni luce corrisponda una persona. *(Applausi ironici dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, lei potrebbe anche venire al banco della Presidenza a dare una mano.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dalla senatrice Scopelliti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'articolo 11 si occupa dei casi di incompatibilità con riferimento a taluni provvedimenti che vengono assunti dal giudice. Ora, il Parlamento produce delle leggi che sono consegnate ai cittadini. Questi ultimi sono abituati ad esprimersi secondo gli usi, secondo quanto la lingua italiana comune prescrive. Io francamente ho sempre sentito parlare della corrispondenza e del colloquio telefonico. Quindi, l'emendamento 11.2 ha natura puramente testuale e lessicale e si propone di sostituire le parole: «alla corrispondenza telefonica» con le altre: «, anche telefonico», subito dopo la parola: «colloquio» prevista nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario, perché l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Caruso Antonino, apporterebbe una modifica di carattere meramente formale, senza nulla aggiungere al significato complessivo della disposizione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei sapere come proseguiranno i nostri lavori, dal momento che per le ore 20 era prevista una sospensione della seduta, per poi riprenderla alle ore 21. Volevo capire se è stato deciso di andare ad oltranza.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, i nostri lavori potrebbero procedere ad oltranza.

SCOPELLITI. Basta saperlo!

PRESIDENTE. Se proseguiremo i nostri lavori, dovremo recuperare un intervallo di un'ora e la seduta notturna potrebbe iniziare alle ore

21,30; avevo avanzato una timida minaccia in tal senso, non posso dunque tirarmi indietro.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta notturna *(Applausi del senatore Specchia).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PASSIGLI, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi, in seduta notturna, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'Assemblea potrebbe essere convocata alle ore 21,08, in modo da consentire una pausa di un'ora.

PRESIDENTE. Un prolungamento dei lavori di 10, 15 o 20 minuti rispetto all'orario previsto è tollerato e, in ogni caso, è stato deciso da me.

La seduta è tolta *(ore 20,08).*

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 24,45

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (3807-B)

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:

a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;

b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.

2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonchè quelli relativi alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori

di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.

2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non può essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo è ricevuto.

3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile.

4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 2. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause già trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza e dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, nonchè dei giudizi già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«*3*-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-*ter* del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«*4*. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-*bis* del presente articolo e di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«*2*-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici».

4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Notificazione degli atti). – 1.* Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni».

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, sono abrogati.

3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali:

1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Respinto (*)

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 133, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: "susseguente al reato", sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi, ove possibili, la restituzione o il risarcimento del danno"».

8.0.1 CENTARO, GRECO, PERA

(*) Con tale votazione si intende approvata la soppressione dell'articolo che segue operata dalla Camera dei deputati.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

1. All'articolo 133, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: «susseguente al reato», sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi, ove possibili, la restituzione o il risarcimento del danno». **Approvata la soppressione (V. em. 8.0.1)**

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO II

MODIFICA AL CODICE PENALE

Art. 9. **Approvato**

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-*bis* del codice penale, è aggiunto il seguente:

«In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita».

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente: **Respinto**

«Art. 9. – 1. Al primo comma dell'articolo 162-*bis* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile".

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-*bis* del codice penale, sono aggiunti i seguenti: "Con il provvedimento con cui ammette l'oblazione, il giudice stabilisce l'ammontare delle spese del procedimento e di quelle eventualmente sostenute dalla parte civile salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.

3. In caso di modifica dell'originario capo d'imputazione, per la cui fattispecie criminosa non era prevista l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini al fine di avanzare richiesta di oblazione, ove consentita"».

9.1 CENTARO, GRECO, PERA

Al comma 1, premettere il seguente: **Respinto**

«01. Al primo comma dell'articolo 162-*bis* del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e quelle sostenute dalla parte civile che il giudice liquida d'ufficio con il provvedimento con cui ammette il contravventore dell'oblazione"».

9.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Respinto (*)**

«Art. 9-*bis.*

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 163. - *(Sospensione condizionale della pena). – 1.* Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

2. Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

3. Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

4. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria"».

9.0.1 CENTARO, PERA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Respinto (*)**

«Art. 9-*bis.*

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 163. - *(Sospensione condizionale della pena). – 1.* Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto

per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

2. Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

3. Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

4. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria"».

9.0.3 GRECO, CENTARO, PERA

(*) Con tali votazioni si intende approvata la soppressione operata dalla Camera dei deputati per l'articolo che segue.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 9-*bis.*

1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "conseguenze dannose o pericolose del reato" sono inserite le seguenti: ", ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato, per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa".

2. Al primo comma dell'articolo 166 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 165".

3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sospese e cessa l'esecuzione delle pene accessorie eventualmente inflitte"».

9.0.4 GRECO

Al Titolo II sostituire la parola: «modifica» *con la parola:* «modifiche». **Ritirato**

Tit.1 CENTARO, GRECO, PERA

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione (V. em. 9.0.1 e 9.0.3)

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 163. - *(Sospensione condizionale della pena).* – Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione

1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono inserite le seguenti: «, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato, per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa»;

b) al secondo comma le parole: «salvo che ciò sia impossibile» sono sostituite dalle seguenti: «; se la pena detentiva è inflitta congiuntamente a pena pecuniaria o se ad essa consegue una pena accessoria il giudice, imposto l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma, può disporre che la sospensione condizionale non si estenda, in tutto o in parte, alla pena pecuniaria ovvero alla pena accessoria».

2. Al primo comma dell'articolo 166 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 165».

3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sospese e cessa l'esecuzione delle pene accessorie eventualmente inflitte».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAPO I

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'ATTRIBUZIONE DEGLI AFFARI PENALI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 10. **Approvato**

1. Gli articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 33-*bis*. - *(Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). – 1*. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 3), 4), e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-*bis*, 564, da 600-*bis* a 600-*sexies* puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-*bis*, 609-*quater* e 644 del codice penale;

d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;

p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-*ter*, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

Art. 33-*ter*. - *(Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). – 1.* Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo unico.

2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-*bis* o da altre disposizioni di legge».

EMENDAMENTI

Al comma 1, nell'articolo 33-bis, *capoverso 1, alla lettera* c), *dopo le parole:* «416-*ter*» *aggiungere la parola:* 419». **Respinto**

10.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, nell'articolo 33-bis, *capoverso 1, alla lettera* c), *dopo le parole:* «609-*quater*» *aggiungere la parola:* «609-*octies*». **Respinto**

10.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 33-ter *richiamato, capoverso 1, dopo le parole:* «commi 1» *inserire la seguente:* «2». **Respinto**

10.3 CENTARO, GRECO, PERA

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Art. 11. **Approvato**

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Le disposizioni del comma 2-*bis* non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;

e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296».

EMENDAMENTO

Al comma 1, capoverso 2-ter, *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «alla corrispondenza telefonica» *con le altre:* «, anche telefonico». **Respinto**

11.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.3807-B. Soppressione articolo 12 operata dalla Camera dei deputati.	153	152	001	126	025	077	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0734 del 15-12-1999 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	F	
ALBERTINI RENATO	F	
ANDREOLLI TARCISIO	F	
ANGIUS GAVINO	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	
BARBIERI SILVIA	F	
BARRILE DOMENICO	M	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BEDIN TINO	F	
BERNASCONI ANNA MARIA	F	
BERTONI RAFFAELE	M	
BESOSTRI FELICE CARLO	F	
BESSO CORDERO LIVIO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BISCARDI LUIGI	F	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	F	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	F	
BORTOLOTTO FRANCESCO	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	
CABRAS ANTONIO	F	
CADDEO ROSSANO	F	
CALLEGARO LUCIANO	C	
CALVI GUIDO	F	
CAMBER GIULIO	C	
CAMERINI FULVIO	F	

Seduta N. 0734 del 15-12-1999 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CAMO GIUSEPPE	F	
CAPALDI ANTONIO	M	
CAPONI LEONARDO	F	
CARCARINO ANTONIO	F	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARPI UMBERTO	M	
CARPINELLI CARLO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CAZZARO BRUNO	F	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
CORRAO LUDOVICO	F	
CORTELLONI AUGUSTO	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	
COVIELLO ROMUALDO	A	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	F	
D'ALI' ANTONIO	C	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	M	
DE ANNA DINO	C	
DEBENEDETTI FRANCO	F	
DE CAROLIS STELIO	F	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	
DEL TURCO OTTAVIANO	M	
DE LUCA ATHOS	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	F	
DE ZULUETA TANA	F	
DIANA LINO	M	
DIANA LORENZO	M	
DI ORIO FERDINANDO	F	
DI PIETRO ANTONIO	M	
DONISE EUGENIO MARIO	F	

Seduta N. 0734 del 15-12-1999 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
D'URSO MARIO	F	
DUVA ANTONIO	F	
ELIA LEOPOLDO	F	
ERROI BRUNO	F	
FASSONE ELVIO	F	
FERRANTE GIOVANNI	F	
FIGURELLI MICHELE	F	
FIORILLO BIANCA MARIA	M	
FOLLIERI LUIGI	F	
FOLLONI GIAN GUIDO	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	
FUSILLO NICOLA	M	
GAMBINI SERGIO	F	
GERMANA' BASILIO	C	
GIARETTA PAOLO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F	
GRECO MARIO	C	
GRUOSSO VITO	F	
GUERZONI LUCIANO	F	
IULIANO GIOVANNI	F	
LARIZZA ROCCO	F	
LASAGNA ROBERTO	C	
LAURIA BALDASSARE	F	
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	M	
LAVAGNINI SEVERINO	F	
LEONE GIOVANNI	M	
LO CURZIO GIUSEPPE	F	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	F	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	

Seduta N. 0734 del 15-12-1999 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MANCINO NICOLA	P	
MANCONI LUIGI	M	
MANIS ADOLFO	M	
MANZELLA ANDREA	C	
MANZI LUCIANO	F	
MARINI CESARE	F	
MARINO LUIGI	F	
MARTELLI VALENTINO	M	
MASCIONI GIUSEPPE	F	
MASULLO ALDO	F	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	
MELE GIORGIO	F	
MELONI FRANCO COSTANTINO	F	
MICELE SILVANO	F	
MIGNONE VALERIO	F	
MIGONE GIAN GIACOMO	F	
MILIO PIETRO	C	
MONTAGNA TULLIO	F	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	
MONTICONE ALBERTO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	M	
MUNDI VITTORIO	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NAPOLI ROBERTO	F	
NAVA DAVIDE	F	
NIEDDU GIANNI	F	
OCCHIPINTI MARIO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	
PALUMBO ANIELLO	F	
PAPINI ANDREA	M	
PAPPALARDO FERDINANDO	F	
PARDINI ALESSANDRO	F	

Seduta N. 0734 del 15-12-1999 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PASQUALI ADRIANA	C	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	F	
PEDRIZZI RICCARDO	C	
PELELLA ENRICO	F	
PELLEGRINO GIOVANNI	M	
PERA MARCELLO	C	
PETRUCCI PATRIZIO	F	
PETTINATO ROSARIO	F	
PIANETTA ENRICO	C	
PIATTI GIANCARLO	F	
PIERONI MAURIZIO	F	
PILONI ORNELLA	F	
PINGGERA ARMIN	F	
PINTO MICHELE	F	
PIZZINATO ANTONIO	F	
POLIDORO GIOVANNI	F	
PREDA ALDO	F	
RESCAGLIO ANGELO	F	
RIZZI ENRICO	C	
ROBOL ALBERTO	F	
ROCCHI CARLA	M	
ROGNONI CARLO	F	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	C	
RUSSO GIOVANNI	F	
SALVATO ERSILIA	F	
SALVI CESARE	M	
SARACCO GIOVANNI	F	
SARTO GIORGIO	F	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	F	
SCIVOLETTO CONCETTO	F	

Seduta N. 0734 del 15-12-1999 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	F	
SCOPELLITI FRANCESCA	C	
SEMENZATO STEFANO	F	
SENESE SALVATORE	F	
SERVELLO FRANCESCO	C	
SMURAGLIA CARLO	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	
STANISCIA ANGELO	F	
TAPPARO GIANCARLO	F	
TAROLLI IVO	C	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
TERRACINI GIULIO MARIO	C	
TOIA PATRIZIA	M	
TURINI GIUSEPPE	M	
VALLETTA ANTONINO	F	
VEDOVATO SERGIO	F	
VEGAS GIUSEPPE	C	
VELTRI MASSIMO	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	F	
VIGEVANI FAUSTO	F	
VILLONE MASSIMO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	M	
VIVIANI LUIGI	M	
VOLCIC DEMETRIO	M	
ZECCHINO ORTENSIO	F	
ZILIO GIANCARLO	F	

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SILIQUINI, MACERATINI, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, BATTAGLIA, MAGNALBÒ, PASQUALI, TURINI, PONTONE e DEMASI. – «Disciplina delle professioni intellettuali» (4389);

MULAS. – «Introduzione di percorsi d'istruzione, formazione ed informazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nell'ambito del sistema educativo d'istruzione» (4390).

Governo, trasmissione di documenti

Il Commissario delegato alla gestione dei fondi privati della «Missione Arcobaleno» - istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 1999 – con lettera in data 26 novembre 1999, ha trasmesso la relazione generale e riepilogo delle attività svolte ed in corso con analisi dei benefici e dei beneficiari al 26 novembre 1999.

La suddetta documentazione sarà trasmessa alla 1ª Commissione permanente.

Mozioni

SALVATO, BOCO, SEMENZATO, CONTE, BRUNO GANERI, DONISE, BESOSTRI, FERRANTE, CARCARINO, PELELLA, CAMERINI, RUSSO SPENA, MELE. – Il Senato della Repubblica,

premesso:

che la guerra fra Russia e Cecenia continua ad essere particolarmente cruenta ed a provocare migliaia di morti e decine di migliaia di sfollati;

che già negli anni 1994-1996 i morti provocati dal conflitto furono ben ottantamila;

che dallo scorso settembre è ripresa la guerra e l'aviazione russa continua a bombardare senza soluzioni di sosta la capitale cecena Grozny;

che è di questi giorni l'intimazione rivolta dai militari russi alla popolazione civile cecena di abbandonare la capitale;

che al momento secondo fonti giornalistiche sarebbero rimaste in Cecenia non più di quattrocentomila persone;

che l'unica via di uscita è in direzione ovest, ossia verso l'Inguscezia, che già è invasa dai rifugiati ceceni; secondo fonti ONU sarebbero più di trentacinquemila i ceceni che vivono in condizioni inumane senza aiuti di alcun tipo;

che sembrerebbe imminente l'ingresso delle truppe russe a Grozny;

che la catastrofe umanitaria è già in atto e deve essere messo in campo ogni intervento utile a ridimensionarne la portata;

che gravissime sono le violazioni dei diritti umani sinora avvenute ai danni della popolazione cecena compiute dalle truppe russe e dai raggruppamenti di volontari dagestani;

che il tentativo di neutralizzare eventuali gruppi terroristi islamici non giustifica in nessun modo operazioni militari, bombardamenti a tappeto, stragi e deportazioni di massa a danno della inerme popolazione civile della Cecenia;

che i Wahabiti islamici, guidati da Bassaiev e Khattab, sono in aperto contrasto con il governo ufficiale di Maskhadov, unico negoziatore possibile, il quale viene indebolito da Mosca con le operazioni militari a tappeto che colpiscono indiscriminatamente tutti i ceceni;

che il Primo Ministro russo Vladimir Putin ha addirittura intimato con un *ultimatum* a tutta la popolazione civile di Grozny di lasciare la città;

che il presidente della Cecenia Aslan Maskhadov ha più volte proposto lo schieramento di una forza di pace nel Caucaso, ha sollecitato la fine delle ostilità e la ripresa dei negoziati ed infine ha auspicato una mediazione dell'OSCE;

che Kofi Annan ha esortato il Primo Ministro russo Vladimir Putin a prendere misure per proteggere la popolazione civile da ulteriori sofferenze e a non perdere tempo per cercare una soluzione a lungo termine del conflitto che può essere trovata solo attraverso una via politica;

che l'OSCE è pronta a condurre le trattative di pace;

che il Fondo monetario internazionale ha già congelato i 640 milioni di dollari di aiuti alla Russia;

che l'Unione europea ha formalmente condannato nell'ultimo vertice di Helsinki l'uso indiscriminato della forza da parte delle autorità russe, ha chiesto la revoca dell'*ultimatum* russo per lo sgombero di Grozny ed ha deciso di rivedere i rapporti economici e commerciali con Mosca riconvertendo alcuni aiuti destinati alla Russia a beneficio dei profughi ceceni;

che il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema in una lettera scritta al Primo Ministro russo ha indicato il dialogo politico come il solo modo per risolvere il problema;

che la tutela dei diritti umani dei cittadini ceceni richiede un intervento immediato della comunità internazionale diretto a far cessare le operazioni militari, a riprendere le trattative di pace e ad assicurare gli aiuti umanitari alla popolazione della Cecenia ed ai profughi rifugiatisi in Inguscezia,

impegna il Governo:

a chiedere che oltre all'OSCE anche l'ONU e la Unione europea inviino immediatamente una propria missione ai più alti livelli in Cecenia, al fine di intimare alle autorità russe l'interruzione

delle operazioni militari e contemporaneamente consentire l'invio urgente di aiuti umanitari alla popolazione cecena;

a congelare ogni aiuto finanziario alla Russia sino al momento in cui cessino le operazioni militari e riprendano i negoziati di pace;

a prevedere aiuti diretti alla popolazione della Cecenia colpita dalla guerra in corso.

(1-00474)

CASTELLANI Pierluigi, DENTAMARO, MORO, PETRUCCI, THALER AUSSERHOFER, PELLICINI, GAWRONSKI, ERROI. – Il Senato,

considerato il nuovo assetto istituzionale delineato dal Trattato di Amsterdam;

considerato in particolare che un Protocollo allegato al Trattato stesso ha sancito l'incorporazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea;

visto il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea svolta dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol;

vista la legge 16 giugno 1998, n. 206, di ratifica del Trattato di Amsterdam, che all'articolo 3 impegna il Governo a trasmettere alle Camere tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione, le proposte legislative della Commissione e le proposte relative alle misure da adottare a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea;

considerato:

che la materia dello «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» necessita di un'attenzione costante e specifica che si esplichi attraverso efficaci forme di controllo parlamentare nonché di una visione unitaria dei problemi, così come emerso anche nelle conclusioni del Vertice straordinario svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999;

che la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia rappresenterà un passaggio importantissimo nella costruzione della realtà europea in quanto si tratterà di armonizzare le regole, coordinare le polizie, gestire la quotidianità e l'emergenza al tempo stesso dei flussi migratori, delle richieste di asilo, del controllo comune alle frontiere e delle politiche connesse alla libera circolazione delle persone;

che l'*acquis* di Schengen costituisce il nucleo su cui poi verrà costruita un'Unione di cittadini europei liberi di circolare in uno spazio sicuro senza frontiere,

impegna il Governo a trasmettere tempestivamente alle Camere tutti gli atti di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 206, consentendo così al Parlamento di partecipare alla fase ascendente del processo decisionale. In particolare dovrà essere trasmesso ogni progetto di decisione da adottare ai sensi del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea e del Titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea, relativo all'ulteriore sviluppo dell'*acquis* di Schengen, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Conven-

zione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol che esprimerà un parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione degli atti stessi, così come prevede l'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

(1-00475)

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* – Premesso:

che nel comune di San Vittore del Lazio (Frosinone) al limite di regione ed ai confini del Parco naturale di Roccamonfina-Foce del Garigliano, è in fase di realizzazione un inceneritore per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

che l'inceneritore avrebbe una capacità di trattamento di 800 tonnellate al giorno;

che l'impianto insiste su un territorio già ampiamente compromesso per la presenza di una centrale termonucleare, non produttiva ma mai dismessa, delle cui scorie radioattive a tutt'oggi non si riesce ancora a valutare l'entità e i danni;

che il territorio confinante è oggetto di coltivazioni ed allevamenti agricoli di alto pregio e reddito;

che il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 agli articoli 5, 9 e 11, segnatamente all'allegato A (concernente le tipologie progettuali), prevede che per la valutazione di impatto ambientale ci sia la concertazione (e quindi l'assenso) delle regioni viciniori;

che la provincia di Frosinone ha individuato il sito per la realizzazione del termodistruttore per rifiuti solidi urbani al confine con la provincia di Caserta in prossimità dei comuni di San Pietro Infine, Rocca d'Evandro e Mignano Monte Lungo;

che il sito ricade in una zona densamente popolata ed in via d'espansione considerata l'immediata vicinanza all'uscita autostradale;

che tale iniziativa provocherebbe ulteriori ed irreparabili danni alla salute pubblica;

che questa provincia non è stata informata di tale iniziativa e quindi non ha espresso pareri sull'argomento come previsto dall'articolo 15 della legge regionale del Lazio n. 27 del 9 luglio 1998;

che il territorio individuato è situato a ridosso del Parco regionale di Roccamonfina-Foce del Garigliano;

che tutto ciò per un territorio interprovinciale ed interregionale a specifica vocazione turistico-ambientale ed agricola, specializzanda in colture biologiche ecocompatibili, costituisce un inaudito attacco sul piano ecologico ed economico;

che il sito scelto per la costruzione dell'impianto non soddisfa nessuno dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, che recepisce le direttive comunitarie, per cui l'inceneritore di rifiuti di San Vittore del Lazio non potrà mai funzionare perchè non in regola con la normativa specifica per i rifiuti;

che gli Stati membri dell'Unione europea hanno l'obbligo del controllo e della verifica finalizzati al pieno rispetto ed alla corretta applicazione delle direttive recepite;

che il Trattato di Maastricht del 17 febbraio 1992, la sentenza della Corte di Cassazione (sezione III, 6 aprile 1993, Marzi) e l'Atto unico europeo del 1986, recepito in Italia con legge n. 909 del 1986, hanno introdotto nel nostro ordinamento giuridico tre princìpi relativi all'ambiente che impegnano direttamente lo Stato italiano verso la Comunità europea e che devono essere applicati dai giudici perchè fanno parte dell'ordinamento interno, e cioè il principio della prevenzione, il «principio secondo cui chi inquina paga» e il principio della possibilità di una protezione uguale a quella comunitaria o più rigorosa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

i motivi per cui non sia stata organizzata la conferenza Stato-regioni;

se sia stata prodotta realmente la valutazione di impatto ambientale e quali siano i risultati;

se si sia a conoscenza delle ragioni per cui non sono stati investiti il consiglio regionale della Campania, l'amministrazione provinciale di Caserta ed i comuni del Casertano direttamente interessati, dal momento che la realizzazione del termodistruttore avrebbe effetti devastanti sull'intero circondario;

quali azioni si intenda attuare per salvaguardare la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle realtà agricole che dai prodotti di pregio traggono il loro principale sostentamento.

(2-00984)

VALENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che all'epoca dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) su Telecom Italia da più parti fu avanzata l'ipotesi che si trattasse di una pura operazione finanziaria, senza alcuna valenza industriale e di sviluppo del settore, volta a realizzare in breve tempo le plusvalenze conseguenti ad un rapido *capital gain*;

che i recenti, ingenti incrementi nel valore del gruppo Olivetti-Telecom Italia, di gran lunga superiori a quelli ottenuti dal resto del listino, sembrano doversi correlare, come si vocifera, a massicci acquisti effettuati da importanti gruppi mondiali operanti nelle telecomunicazioni con lo scopo di raggiungere posizioni di condizionante rilievo nel nostro paese;

che qualora ciò fosse vero si sarebbe conseguito il brillante risultato di consegnare in mani straniere un comparto strategico come quello delle telecomunicazioni,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda avviare per accertare se sussistano le circostanze sopra paventate e ove mai verificasse l'attendibilità di tali timori quali interventi attuerebbe per evitare che si realizzi uno stato di sostanziale sudditanza del no-

stro paese, nel settore delle telecomunicazioni, rispetto a gruppi finanziari stranieri.

(2-00985)

Interrogazioni

TAPPARO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Considerato che la Esta di Chivasso (che opera nel settore dei trafilati di gomma e guarnizioni per il settore automobilistico) è una delle tante imprese dell'indotto auto che non si rapporta direttamente all'industria committente (un fenomeno sempre più diffuso nella subfornitura);

tenuto conto che grandi e rapidi cambiamenti dei mercati e la aggressiva concorrenza derivante dalla globalizzazione hanno messo in difficoltà anche questa azienda di Chivasso;

valutato che le difficoltà della Esta sono probabilmente derivate non solo da problema di competitività ma anche da processi di condizionamento che i committenti attuano in aziende della subfornitura del primo e del secondo livello;

ritenuto che si può presumere che la Esta stia per essere assorbita da qualche altra impresa più grande del settore e che in questa operazione venga verosimilmente richiesta una riduzione di personale (si dice da 100 circa dipendenti a 76, con 25 lavoratori messi in mobilità);

visto che si tratta di processi di razionalizzazione del tessuto industriale, discutibili perchè basate quasi esclusivamente su tagli occupazionali,

l'interrogante chiede di conoscere la posizione dei Ministri in indirizzo in merito a sempre più frequenti processi di razionalizzazione dell'indotto auto basati prevalentemente su operazioni di tagli occupazionali aziendali.

(3-03318)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle politiche agricole e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – (*Già* 3-01990)

(4-17578)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – (*Già* 3-03038)

(4-17579)

NIEDDU. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . – Premesso:

che la società Mazzoni spa è subentrata all'ex Alcatel nel settore degli appalti elettrotelefonici garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali e comunque, al verificarsi di momenti di difficoltà, soluzioni occupative in altre attività del gruppo;

che tali impegni venivano rafforzati da programmi aziendali tesi ad acquisire nel mercato occasioni di lavoro finalizzate a diversificare gli ordini;

che viceversa le successive vicende hanno palesato un crescendo di difficoltà facendo venire meno, da parte dell'azienda, gli impegni assunti e sottoscritti negli accordi sindacali di passaggio delle maestranze dall'Alcatel alla Mazzoni spa;

che dopo appena sei mesi è stato presentato un piano di dismissioni di personale in Sardegna e Puglia; in particolare per il cantiere di Nuoro esso prevede una riduzione del 50 per cento dell'attuale organico;

che la Sardegna ed in particolare la provincia di Nuoro vivono una condizione economico-sociale particolarmente difficile, segnata da altissime percentuali di disoccupazione;

che i lavoratori e le organizzazioni sindacali, consapevoli delle difficoltà presenti nel settore degli appalti elettrotelefonici, soprattutto nella telefonia fissa, hanno chiesto che l'azienda garantisca quelle soluzioni alternative poste a base delle intese citate e condizione per l'uscita di scena di un gruppo solido internazionalmente quale l'Alcatel;

che in particolare desta preoccupazione e sconcerto la scelta di far pagare la crisi ai lavoratori dipendenti dei cantieri collocati nelle situazioni territoriali più problematiche come quello nuorese,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritenga di intervenire per far recedere l'azienda dalla decisione assunta e\o comunque promuovere la convocazione di un urgente incontro tra le parti per trovare una soluzione adeguata alla gravissima situazione determinatasi.

(4-17580)

TONIOLLI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che l'articolo 28 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 espone gli adempimenti richiesti agli enti locali relativamente all'applicazione del «patto di stabilità interno»;

che sulla base del sopra richiamato articolo 28 le regioni, le province ed i comuni devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo, in applicazione degli accordi sottoscritti anche dal nostro paese nel Trattato di Maastricht;

che per quanto riguarda la definizione del saldo programmatico la mancata possibilità di sottrarre le entrate *una tantum*, ad esempio le

alienazioni immobiliari o i contributi straordinari regionali e provinciali, rende concretamente impossibile il rispetto del patto di stabilità nella programmazione triennale da parte dell'ente;

che la riduzione del rapporto debito-prodotto interno lordo in un momento in cui è difficile fare leva su aumenti del gettito tributario e su significative entrate dall'alienazione del patrimonio disponibile, nonchè la presenza di una spesa per interessi passivi sui mutui con la Cassa depositi e prestiti a carico degli enti locali pari all'8,5 per cento, rende problematica la programmazione di investimenti in opere pubbliche considerate necessarie per i comuni, come quelle relative all'edilizia scolastica, alla viabilità, eccetera;

che, pur considerando positivamente la volontà di introdurre con l'articolo 21 della proposta di finanza per il 2000 il principio di passare dalle «punizioni» ai «premi» per gli enti virtuosi, si ritiene ampiamente insufficiente la previsione di riduzione dello 0,5 per cento degli interessi passivi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna una rinegoziazione delle condizioni dei mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti e inoltre se non ritenga di modificare la prescrizione attinente il «patto di stabilità interna» per gli enti locali in relazione alle considerazioni sopra esposte.

(4-17581)

MANCONI, PETTINATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che oggi, 15 dicembre 1999, numerosi organi di stampa riportano brani di un documento indicato come proveniente dall'Ufficio centrale dell'ispettorato presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; tali brani confermerebbero integralmente quanto dagli scriventi riportato nella interrogazione 3-03284 e qui di seguito parzialmente riportato;

che il 28 ottobre 1999 il signor Marco Ciuffreda veniva tratto in arresto da agenti della squadra mobile della questura di Roma perchè sorpreso nell'atto di cedere una dose di sostanza presunta stupefacente e, quindi, veniva tradotto (alle ore 0.05 del giorno 29) presso il carcere di Regina Coeli; il giorno successivo sabato 30 ottobre Ciuffreda compariva, con rito direttissimo e per la convalida dell'arresto, avanti la settima sezione penale del tribunale di Roma con l'accusa di commercio illecito di sostanze stupefacenti (articolo 81, capoverso del codice penale e 73, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3097 del 1990);

che il tribunale, dopo averne convalidato l'arresto, gli concedeva gli arresti domiciliari;

che alle 14.50 dello stesso giorno la decisione del tribunale veniva comunicata al carcere ma non eseguita, e ciò nonostante che, a partire dalle ore 15.00, si fosse dato corso alla traduzione domiciliare di altri detenuti e, qualche ora dopo, di altri tre, ed infine allo sfollamento di 13 detenuti verso il carcere di Rebibbia;

che la traduzione di Ciuffreda non è stata effettuata neppure il giorno successivo, domenica 31 ottobre, nonostante le scorte abbiano eseguito l'accompagnamento al proprio domicilio di due altri detenuti, di cui uno fino a Viterbo; pare chiaro, a questo punto, che ci si trova in presenza di una evidente omissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, finalizzato a incidere direttamente e immediatamente sulle condizioni di libertà di un cittadino;

che alle ore 17 del giorno 1° novembre Marco Ciuffreda veniva spostato dalla cella al centro clinico del carcere, ove sarebbe stato «tenuto sotto controllo medico» (così la relazione di un ispettore al direttore del carcere) fino alle 18.45, ora in cui veniva trasportato e ricoverato presso l'ospedale Nuovo Regina Margherita; non sembra che in carcere, nonostante l'asserito «stretto controllo medico», sia stato praticato alcun intervento terapeutico adeguato alla evidentissima gravità delle condizioni di Marco Ciuffreda, il quale, visitato successivamente al pronto soccorso del Nuovo Regina Margherita, veniva trovato disidratato, denutrito, ipoteso e con gravi difficoltà respiratorie, al punto che i medici effettuarono *test* per l'HIV (risultato negativo) e, il giorno successivo, ne disposero il trasferimento all'ospedale Spallanzani, con la diagnosi di «polmonite a focolai multipli» e «gravi difficoltà respiratorie»; a causa della presenza di «grossolani rumori respiratori» risultò impossibile ai medici effettuare non solo un approfondito esame del cuore ma anche la TAC;

che alle ore 15.40 del 2 novembre Marco Ciuffreda moriva per arresto cardiocircolatorio; moriva «in» carcere e «di» carcere un cittadino al quale per oltre 60 ore era stato negato il diritto di uscire dalla prigione e di curarsi nella propria abitazione;

che la mancata diligenza o, comunque, la scarsa prontezza nella esecuzione dei provvedimenti di concessione degli arresti domiciliari è, nelle carceri italiane, assai frequente; infatti, già il 3 giugno 1988 l'allora direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione «penitenziaria, il dottor Alessandro Margara, aveva ritenuto necessario intervenire con una nota (protocollo n. 150559/4.1), nella quale disponeva che «ogni provvedimento modificativo della detenzione in carcere, incidendo direttamente nelle condizioni di concreta fruizione della libertà personale», vada «eseguito immediatamente alla stessa stregua degli ordini di riammissione in libertà» e invitava i direttori degli istituti penitenziari a organizzare i servizi in modo da provvedere alla concreta esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria modificativi dello *status* detentivo «nell'immediatezza della avvenuta ricezione»;

che ad un anno e due mesi dalla nota del dottor Margara, nel frattempo rimosso dall'incarico, il vice direttore generale, dottor Paolo Mancuso, ha espresso una nota interpretativa della circolare appena citata, per «chiarire» che «la disposizione che quei provvedimenti vanno eseguiti nella immediatezza dell'avvenuta ricezione va interpretata nel senso che immediatamente vanno attivate le procedure amministrative di verifica e all'esito di queste altrettanto immediatamente va dato corso alla traduzione del detenuto agli arresti domiciliari»;

che interveniva poi, il 5 novembre 1999, e cioè tre giorni dopo la morte di Marco Ciuffreda, una ulteriore nota, emessa dall'attuale direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Giancarlo Caselli, il quale, dopo aver premesso che l'esecuzione ritardata delle ordinanze di concessione degli arresti domiciliari determina «irregolari prosecuzioni della misura della custodia cautelare in carcere» e si pone «in netta antitesi con alcuni princìpi presidiati a livello costituzionale», «invitava i destinatari» ad intraprendere ogni iniziativa utile alla tempestiva esecuzione dei provvedimenti in parola,

si chiede di sapere:

se all'ingresso in carcere di Marco Ciuffreda nei siano state accertate le condizioni di salute e quali provvedimenti e interventi siano stati adottati al riguardo;

se e quale trattamento terapeutico sia stato praticato a Marco Ciuffreda durante il periodo di ricovero nel centro clinico del carcere e se sia stata verificata l'idoneità di tale trattamento;

se e quali iniziative siano state adottate per accertare le cause della mancata esecuzione del provvedimento del giudice, che disponeva la traduzione di Marco Ciuffreda agli arresti domiciliari, se siano state individuate responsabilità personali, anche in relazione alla evidente inosservanza della disposizione del 3 giugno 1998 del direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, disposizione che esigeva una organizzazione dei servizi capace di garantire l'immediata esecuzione dei provvedimenti ed, infine, quali provvedimenti siano stati adottati in relazione all'esito degli accertamenti;

se risponda a verità quanto riportato da alcuni organi di stampa (in particolare dal «Manifesto» in un articolo di Giovanna Pajetta), secondo cui la disposizione del dottor Margara avrebbe suscitato il malcontento e le proteste di direttori di istituti e di funzionari della polizia penitenziaria; da qui, probabilmente, la nota interpretativa a firma del dottor Mancuso, che appare diretta ad attuare gli effetti della disposizione originaria;

se – anche in relazione alla nota emanata dopo la morte di Marco Ciuffreda dall'attuale direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – non si ritenga imprescindibile la necessità di impartire ineludibili disposizioni che impongano l'immediata esecuzione di tutti i provvedimenti suscettibili di modificare il regime di detenzione carceraria;

quali altre iniziative e quali altri provvedimenti siano stati adottati e/o si intenda adottare in relazione alla particolare gravità dei fatti esposti;

in considerazione del fatto nuovo, decisamente assai importante, rappresentato dal documento ricordato in premessa, se il Ministro in indirizzo non intenda rispondere al più presto ai quesiti sottopostigli.

(4-17582)

SALVATO, SEMENZATO, BOCO, CONTE, BRUNO GANERI. – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che sono trascorsi più di due anni e mezzo dallo scontro avvenuto nel mar Jonio tra la nave albanese «Kadri I Rades» e la nave italiana «Sibilia», che ha provocato la morte di 81 persone;

che tutte le vittime erano di nazionalità albanese e la maggior parte di esse erano donne e bambini;

che al momento è in corso il procedimento penale diretto ad accertare eventuali responsabilità di carattere penale per i capitani delle due navi;

che in occasione del recupero delle salme, nell'ottobre del 1997, i rappresentanti del Governo italiano, onorevoli Brutti e Fassino, promisero pubblicamente che ci sarebbe stato un indennizzo per i familiari delle vittime;

che sino ad oggi non è stata prevista alcuna forma di risarcimento;

che a prescindere dall'accertamento giudiziario in sede penale o civile delle responsabilità la previsione di un risarcimento per le famiglie albanesi che hanno visto perdere i propri cari, costituirebbe un segnale importante di civiltà e di riconciliazione con le vittime;

che in altri casi, come ad esempio per le vittime del Cermis, è stato stanziato un risarcimento governativo *ad hoc* di natura extragiudiziale,

si chiede di sapere quali iniziative, intenda intraprendere per risarcire economicamente, a prescindere dagli esiti del procedimento giudiziario in corso, i familiari delle 81 vittime albanesi.

(4-17583)

CARCARINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la caserma del Corpo forestale dello Stato in Martina Franca, in provincia di Taranto, sita in viale De Gasperi, è stata ampliata con la costruzione in corso di un fabbricato di cinque piani, in un'area a vincolo paesaggistico che si affaccia sulla zona panoramica della valle d'Itra;

che il progetto di tale ampliamento è stato approvato in data 9 giugno 1998, con delibera del commissario prefettizio, che fino alle elezioni del dicembre 1998 reggeva il comune di Martina Franca,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per la tutela del territorio.

(4-17584)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della giustizia.* – Premesso:

che la vigilanza sull'ASI, come è noto, è esercitata ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel cui ambito è strutturato un

apposito servizio dedicato al controllo sulla gestione di enti di ricerca come l'ASI e il CNR;

che il servizio enti vigilanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da anni non esercita efficienti controlli sull'ASI, presso cui si ricorre continuamente ormai da anni, come è già stato posto in evidenza in numerosi atti di sindacato ispettivo, ad indiscriminate assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, ad affidamenti di consulenze, a procedure concorsuali illegittime ed erronee, a definizione di regolamenti non conformi a legge che vengono approvati con pochissimi rilievi formali, comunque con la formula del silenzio assenso da parte dell'ufficio enti vigilanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che in questi giorni sempre più confusa appare inoltre la vicenda dei concorsi svolti all'ASI nel 1998, non solo per il fatto che il Ministro vigilante ritarda stranamente a rendere pubbliche le pesanti risultanze a cui è pervenuto il collegio ispettivo incaricato dell'indagine dal Ministro stesso ma addirittura per il fatto che, a quanto è dato sapere, alcuni vincitori del concorso non avrebbero avuto neanche il diritto di partecipare ai concorsi interni banditi dall'ASI; anche queste irregolarità sembrano non essere state rilevate dall'ufficio enti vigilanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

l'interrogante chiede di sapere:

quali incarichi di consulenza e quali contratti a tempo determinato, in favore di quali professionisti, per quali motivazioni, con quale importo corrispettivo, siano stati affidati dalla presidenza e dalla direzione generale dell'ASI a decorrere dal 1° gennaio 1999;

se il Ministro vigilante non ritenga di dover accertare anche attraverso adeguate ispezioni presso l'ASI se si configurino situazioni di illeciti penali e amministrativi, nonchè di gravi danni per l'erario, in relazione a quanto richiamato in premessa anche con riferimento al fatto che alcuni candidati al concorso svolto nel 1998 pare non avessero titolo per parteciparvi;

se al Ministro vigilante, a cui si sollecita ancora una volta la trasmissione in Parlamento del rapporto del collegio ispettivo sui concorsi tenuti all'ASI, risulti quanto richiamato in premessa sulla inefficacia dei controlli esercitati dal servizio enti vigilanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in merito alla grave situazione gestionale dell'ASI e quali strumenti il Ministro vigilante intenda utilizzare per rendere efficiente il servizio di controllo sugli enti al fine di garantire la corretta gestione degli enti di ricerca.

(4-17585)

BIANCO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'inserimento nella scuola dell'obbligo di studenti extracomunitari, presenti nel nostro paese da pochi mesi, mancando un serio e concreto progetto di recupero e di inserimento crea seri problemi alla scuola stessa;

che l'inserimento improvviso, ad anno scolastico già iniziato, degli alunni extracomunitari in classi non iniziali del ciclo scolastico, che

vengono assegnati non per continuità di *curriculum* scolastico, di cui non si ha documentazione, ma per età, rende complicato per gli insegnanti e per l'alunno il proseguimento del percorso formativo compiuto in precedenza dall'interessato;

considerato che gli alunni extracomunitari che non parlano la lingua italiana, che spesso non sono presenti in aula, e gli insegnanti che fungono da traduttori improvvisati si vengono a trovare con i seguenti problemi:

difficile comunicazione tra alunno extracomunitario e la classe, con difficoltà di socializzazione;

difficile comunicazione tra alunno inserito ed insegnanti, con difficoltà di apprendimento;

interruzioni frequenti della lezione per non emarginare l'alunno extracomunitario che, diversamente, si annoia e diventa elemento di disturbo e disattenzione per gli altri;

difficoltà a predisporre un piano di recupero in assenza di notizie sul percorso scolastico precedente anche in considerazione di culture a volte molto diverse;

l'accettazione della sola frequenza (o poco più) come elemento giustificante la promozione a fine anno, anche in classi terminali, che porta come conseguenza una preparazione inadeguata che non consente all'alunno extracomunitario di frequentare, alla pari con gli altri, gli studi superiori che lo dovrebbero preparare alla professione;

si creano distinzioni razziali sul piano della educazione civica dove ai nostri alunni si chiede una formazione civica più rispettosa del bene collettivo, mentre a quelli extracomunitari si concedono deroghe e comportamenti differenziati,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che il continuo e disorganico (improvviso) inserimento nelle classi di allievi extracomunitari possa incidere negativamente sull'andamento didattico e disciplinare nonchè sullo svolgimento dei programmi;

se non sia necessario ricorrere agli insegnanti di sostegno non solo per i casi di *handicap* ma anche per allievi extracomunitari non parlanti italiano e inseriti per la prima volta nel nostro sistema di scuola dell'obbligo;

se non risulti indispensabile pianificare un'attività volta all'integrazione di detti soggetti, senza limitarsi a delegarla in nome dell'autonomia scolastica;

se in base a verifiche oggettive il sistema scolastico italiano risulti attrezzato per l'inserimento sempre più massiccio di allievi extracomunitari nelle classi dell'obbligo.

(4-17586)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, secondo notizie diffuse nell'ambiente salernitano della cultura, sembra si stia valutando l'opportunità di trasferire presso l'Università degli studi di Fisciano la biblioteca dei Ventimiglia di Vatolla, attual-

mente ospitata, in maniera quasi clandestina, nella città di Salerno alla via dei Principati;

che la biblioteca rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per la ricchezza dei testi sulla storia del Principato Citra nonchè per i testi scientifici latini e francesi, alcuni dei quali impreziositi da postille vergate dal grande Giovan Battista Vico;

che essa, oltre al valore intrinseco, rappresenta un legame della città con la propria storia, che il trasferimento romperebbe traumaticamente,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo secondo competenze, intendano intervenire tempestivamente sugli organi di governo dell'Università di Fisciano affinchè la biblioteca dei Ventimiglia rimanga nella città di Salerno, sia sistemata in locali più decorosi e di più facile frequentazione, diventi utile elemento di collegamento tra la città capoluogo e l'*hinterland* dove è stato improvvidamente collocato l'ateneo.

(4-17587)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione* . – Premesso:

che il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso avverso il trasferimento dei voli dallo scalo di Milano-Linate a quello di Malpensa;

che, di conseguenza, rimane fissato al 15 gennaio 2000 il termine del collegamento aereo tra Napoli-Capodichino e Milano-Linate e con notevole aggravio per il traffico passeggeri e merci tra il Nord ed il Sud del paese;

che, sempre con riferimento al traffico da e per Napoli, lo scalo di Malpensa ha concrete possibilità di diventare definitivo in quanto alla commissione appositamente costituita presso il Ministero dei trasporti compete esclusivamente la elaborazione dei criteri – da sottoporre al giudizio dell'Unione europea – per la scelta delle città che beneficeranno dei collegamenti;

che per la situazione determinatasi, diventa indispensabile il funzionamento a regime di aeroporti minori che consentano un'attenuazione dei disagi mediante collegamenti interregionali alternativi a quelli tradizionali;

quali iniziative siano state assunte fino ad oggi per sostenere il diritto dei cittadini e degli operatori meridionali a beneficiare di collegamenti rapidi ed efficienti con i mercati internazionali nonchè per contrastare il totale accentramento del traffico aereo su Malpensa;

se le allarmanti dichiarazioni del sottosegretario Danese, che avrebbe affermato: «Allo stato attuale non possiamo offrire alcuna garanzia. Tutto quello che posso dire è che la questione del Sud è stata posta fin dal primo momento. Ne siamo consapevoli e faremo il possibile per dare risposte eque»; debbano essere intese come rinunzia dello Stato italiano a sostenere il buon diritto dei passeggeri e degli operatori meridionali, nei confronti dell'Unione europea che

rivendica la totale soppressione dello scalo di Linate quale contropartita al sostanzioso contributo al potenziamento di Malpensa;

se l'aeroporto di Pontecagnano (Salerno) sia provvisto di tutte le autorizzazioni tecniche per il traffico merci che – secondo quanto sostenuto dagli industriali locali – dovrebbe partire nell'estate dell'anno 2000.

(4-17588)

DEMASI. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione*. – Premesso:

che in data 4 marzo 1988 tra il comune di Salerno e l'Università degli studi di Fisciano venne stipulato un contratto di comodato in base al quale la parte di proprietà comunale del Palazzo Pinto, sito in via dei Mercanti a Salerno, veniva assegnato all'Università degli studi per un periodo di 99 anni;

che il 9 marzo 1988 l'ente provincia, con delibera n. 407, concedeva, in comondato per anni 99, all'Università degli studi realizzata a Fisciano la parte, di proprietà della provincia, del Palazzo Pinto sito in via dei Mercanti a Salerno;

che il 20 febbraio 1990 il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università approvavano il restauro e la sistemazione di Palazzo Pinto per farne sede di «un collegamento informatico con le sedi universitarie decentrate allo scopo di consentire un agile ritiro di documenti e richieste di informazioni...»;

che la delibera dell'organo di governo dell'Università e gli accordi con gli enti locali territoriali non hanno mai avuto seguito mentre si vanno diffondendosi notizie su recenti proposte di realizzazione dell'iniziativa in sedi alternative collocate esternamente al centro storico,

si chiede di conoscere:

se si ritenga che l'utilizzo di Palazzo Pinto per il collegamento con l'utenza rappresenti un insostituibile elemento di rivitalizzazione del centro antico ed una testimonianza di rispetto per la storia e la cultura del popolo salernitano;

se, di conseguenza, si intenda accertare le motivazioni della eventuale scelta alternativa degl organi universitari;

se si intenda intervenire per chiedere il rispetto delle volontà espresse dal consiglio comunale e provinciale nonchè dal senato accademico dell'Università.

(4-17589)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nel 1994 fu dichiarata fallita la società GENI spa che si era occupata della riscossione dei tributi a Salerno;

che il fallimento rappresentò il primo caso nei confronti di una società per l'esattoria e produsse conseguenze gravi in termini occupazionali;

che a distanza di anni, la stampa dà notizia di un'azione proposta dalla GENI, nei confronti del Ministero delle finanze, che lascia scon-

certati per la consistenza della somma richiesta (si parla di una richiesta di 800 miliardi) e per la complessità delle questioni giuridiche che la sosterrebbero,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se risponda al vero che i rapporti economici tra la società GENI ed il Ministero non sarebbero stati definiti in conformità di legge;

se risponda al vero che, all'epoca del fallimento, esistevano crediti e somme anticipate dalla GENI che la società avrebbe dovuto riscuotere e dei quali nessuno avrebbe tenuto conto;

se risponda al vero che il Ministro delle finanze e le società subentrati dopo il fallimento della GENI hanno incassato somme di spettanza della società fallita senza che questa ne abbia ottenuto restituzione;

se risponda al vero che, a titolo di remunerazione del servizio di riscossione e con riferimento all'anno 1995, sarebbero stati rideterminati circa 12 miliardi in più rispetto a quelli in precedenza attribuiti, se tale rideterminazione andasse estesa a tutti gli anni in cui la GENI spa ha operato per conto del Ministero delle finanze e se tale remunerazione sia sempre allineata a quella riconosciuta agli operatori dell'esattoria presenti nelle altre città italiane.

(4-17590)

PETRUCCI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che i passeggeri (prevalentemente pendolari, studenti, lavoratori, eccetera) che ogni mattina si recano da Viareggio in altre località della Toscana come Pisa, Lucca e Firenze continuano a viaggiare in condizioni impossibili e con pesanti disagi per l'assenza di posti;

che una precedente interrogazione dello scrivente, alla quale non è stata data risposta, invitava il Governo a dare una soluzione a questo problema;

che ultimamente alcuni passeggeri a causa di carrozze sovraffollate sono svenuti per cui l'incolumità degli stessi e del personale viaggiante è a rischio;

che inoltre l'orario di detti treni quasi mai è garantito creando ulteriori problemi ai viaggiatori;

che inoltre chi ha cercato di evidenziare il disagio e la mancanza delle più normali misure di sicurezza rivolgendosi alle diverse autorità (Ferrovie dello Stato, Polstrada, Vigili del fuoco) non è stato preso in nessuna considerazione;

che detta situazione, sfociata già precedentemente in vivaci proteste, rischia ulteriormente di degenerare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire urgentemente presso le Ferrovie dello Stato affinchè venga al più presto superata questa insostenibile situazione di disservizio e di rischio per l'incolumità delle persone.

(4-17591)

CORTIANA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. – Premesso:

che la Sportass, ente pubblico, non svolge alcuna funzione pubblica, tanto che alcune federazioni sportive nazionali usufruiscono di altre compagnie assicurative, con piena soddisfazione e minori costi finanziari;

che tenere in vita la Sportass, magari con finanziamenti pubblici, gestita dalla stessa dirigenza che ha portato l'ente al tracollo economico, significherebbe solo aumentare i rischi per gli iscritti ed i danni per l'erario;

che dopo la presentazione dell'interrogazione parlamentare 4-16686 del 12 ottobre 1999 si sono verificati altri fatti che appaiono in palese contrasto con la legislazione vigente e precisamente:

con delibera della Sportass del 10 novembre 1999 è stato nominato direttore generale il ragionier Rodolfo Saraceni, in spregio all'articolo 22 del decreto legislativo n. 29 del 1993 che prevede almeno il possesso del diploma di laurea per l'accesso alla dirigenza; la stessa delibera, inoltre, in contrasto a qualunque normativa, prevede la collocazione in aspettativa da parte della Sportass, del ragionier Saraceni, che continuerebbe a lavorare per lo stesso ente in veste di direttore generale e con il relativo emolumento;

la Sportass non è stata ricompresa tra gli enti da privatizzare in attuazione della legge n. 59 del 1997 (legge Bassanini), mentre lo sono stati tutti gli altri enti assicurativi e previdenziali; questa esclusione, avvenuta anche in contrasto con le proposte della Commissione bicamerale per l'attuazione della riforma amministrativa, parrebbe finalizzata alla volontà di sottrarre la Sportass al controllo dell'Isvap ed alle sue naturali conseguenze, cioè la messa in liquidazione,

si chiede di sapere quali provvedimenti intendano assumere i Ministri in indirizzo per ripristinare la legalità e garantire l'interesse pubblico.

(4-17592)

SARTO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che nella notte di San Silvestro i treni a lunga percorrenza si fermeranno alle 23,30 e ripartiranno un'ora dopo, per far fronte ad eventuali rischi derivanti dal *millennium bug*;

che per evitare gravi imprevisti che incidano sulla sicurezza e funzionalità del traffico ferroviario l'unità di crisi ha deciso di fermare anche tutti i convogli regionali fino alle 5 del mattino;

considerato:

che non vi è stata un'adeguata informazione e pubblicizzazione della decisione assunta;

che ciò comporterebbe anche il blocco ferroviario per brevi tratti di percorso come nel caso delle linee Venezia-Mestre, Venezia-Treviso e Venezia-Padova;

che una tale situazione creerebbe numerosi disagi anche agli utenti delle brevi e brevissime percorrenze, segmenti questi che non interferiscono sul sistema complessivo;

che per quella data si prevede a Venezia un'eccezionale affluenza di persone e che conseguentemente è necessario garantire il funzionamento almeno delle connessioni ferroviarie tra il centro storico insulare e la terraferma, non potendo il grande flusso previsto essere sostenuto dai servizi di bus, anche sostitutivi, di necessità concentrati a piazzale Roma,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario revocare la decisione adottata dall'unità di crisi per le tratte di breve percorrenza che poco o nulla interferiscono con la rete di media e lunga percorrenza;

se in particolare non si ritenga di dover garantire, nell'ultima notte dell'anno, la connessione ferroviaria tra il centro storico di Venezia e l'entroterra, e cioè tra la stazione di Santa Lucia e Mestre, Padova e Treviso nell'ultima notte dell'anno;

se in ogni caso non si ritenga di dover garantire senza interruzioni adeguate ed anche aggiuntive navette ferroviarie tra la stazione di Santa Lucia e quella di Mestre.

(4-17593)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in occasione della Sesta conferenza nazionale di sanità pubblica, svoltasi a Milano dal 10 al 12 novembre 1999, gli igienisti italiani operanti nel Servizio sanitario nazionale ivi riunitisi sono pervenuti a importanti considerazioni sul significato complessivo delle attività di prevenzione oggi;

che in particolare si è constatato che il nostro attuale sistema di prevenzione include un gran numero di provvedimenti obbligatori non efficaci, che interessano ogni anno diverse centinaia di migliaia di cittadini e che in alcuni casi possono essere addirittura nocivi alla salute,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere una forte iniziativa per disattivare almeno i più paradossali di questi provvedimenti, in particolare al fine di:

abolire l'obbligo del controllo sanitario biennale per il personale della scuola, disposizione definita dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, articolo 18, che prevede una visita medica biennale con controllo radiologico del torace; il provvedimento interessa circa mezzo milione di persone e si è ridotto alla verifica di un'eventuale forma tubercolare latente, *screening* considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità assolutamente inutile e dannoso, anche se lievemente, a causa di una immotivata esposizione a radiazioni ionizzanti;

abolire l'obbligo di ricerca di casi di sifilide ignorata, *ex* legge 25 luglio 1956, n. 837, all'articolo 7, provvedimento inutile e anacronistico;

abolire l'obbligo di controllo per barbieri, parrucchieri e affini, *ex* legge 14 febbraio 1963, n. 161, controllo talmente inutile che qualora

venga eseguito è stato trasformato in un momento burocratico sganciato da qualsiasi evidenza epidemiologica;

abolire l'obbligo di controllo sanitario per addetti alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, *ex* legge 30 aprile 1962, n.283, ed *ex* decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

abolire l'obbligatorietà della vaccinazione contro la TBC, *ex* legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per alcuni soggetti considerati a rischio; i dati di letteratura scientifica concordano sul fatto che, ad esclusione di un effetto protettivo sulla meningite tubercolare nei bambini, si tratta di un provvedimento inefficace nell'evitare l'infezione;

abolire l'obbligatorietà della vaccinazione contro il tifo, prevista per alcune categorie come forma di profilassi;

abolire l'obbligatorietà delle modalità di richiamo della vaccinazione contro il tetano; la legge 5 marzo 1963, ha reso obbligatoria la vaccinazione antitetanica nei neonati e in alcune categorie di lavoratori; la cadenza dei richiami vaccinali veniva stabilita ad intervalli di quattro anni, cadenza poi considerata inutile da una circolare del Ministero della sanità del 1982, che consigliava di aumentare l'intervallo a dieci anni, senza che però venisse modificata la legge in tal senso, cosicchè i dipartimenti di prevenzione della ASL e i medici del lavoro che operano nelle aziende si dividono tra quelli che praticano una profilassi corretta, violando la legge, e quelli che si attengono alla legge ma caricano di anatossina tetanica la popolazione a rischio.

(4-17594)

COLLA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che in data 9 dicembre 1999 un agente della polizia municipale presso il comune di Casalecchio di Reno (Bologna), dopo aver elevato una contravvenzione ad un'auto di proprietà di un nomade, residente nel locale campo di via Allende, veniva intenzionalmente investito dal proprietario del veicolo dopo che questi si era messo al volante;

che il nomade in oggetto, dopo aver compiuto tale atto criminoso, non solo ometteva di prestare soccorso all'agente ferito che è stato giudicato guaribile con una prognosi di sette giorni presso l'ospedale «Maggiore C.A. Pizzardi» di Bologna, ma durante la fuga violava numerosi altri articoli del codice della strada mettendo così a repentaglio la vita di numerosi altri cittadini indifesi;

che con cadenza quasi giornaliera le cronache dei quotidiani locali riportano, con puntuale drammaticità, le malefatte degli ospiti del campo nomadi di Casalecchio costituendo essi ormai un vero e proprio problema di ordine pubblico;

che l'amministrazione comunale si mostra sempre più latitante in riferimento a tale problematica, lasciando tutte le responsabilità sulle spalle delle locali forze dell'ordine che in tutti questi anni hanno pagato un prezzo altissimo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti immediati ed urgenti il Ministro in indirizzo intenda prendere onde porre fine a tale

drammatica situazione, che sta ripercuotendosi negativamente non solo sugli inermi abitanti di Casalecchio ma anche su quelli dei limitrofi comuni.

(4-17595)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che alcune settimane or sono un aeromobile da trasporto, operante per un'organizzazione umanitaria internazionale, appartenente ad una compagnia aerea italiana certificata dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), con equipaggio italiano, con passeggeri di nazionalità italiana e con aeroporto di partenza in Italia, è andato distrutto durante la fase di volo d'avvicinamento all'aeroporto di Pristina con la morte di tutti gli occupanti;

che, per effetto di accordi internazionali, l'inchiesta sul sinistro viene condotta dalle autorità francesi che, fra altro, hanno provveduto all'analisi dei registratori di volo;

che, dopo l'iniziale clamore nei primi giorni dopo il sinistro, quest'ultimo sembra precipitato nel dimenticatoio;

che risulta che gli investigatori francesi tengono, sia pure in termini sommari, informato il Ministero dei trasporti e della navigazione sugli sviluppi dell'inchiesta,

si chiede di conoscere se l'inusuale, persistente riserbo del Governo italiano sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente in questione corrisponda ad un tardivo anche se scarsamente credibile regime di rigore imposto dal Ministro dei trasporti e della navigazione all'Ente nazionale aviazione civile oppure se tenda a celare inadempienze, omissioni, negligenze e connesse responsabilità.

(4-17596)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso:

che sono ripetitive le voci secondo le quali nella proprietà di almeno una delle società private alle quali il comune di Roma ha appaltato servizi di polizia urbana (controllo esazione posteggi, rimozione auto in sosta vietata, eccetera), figurano parenti di amministratori capitolini;

che l'insistenza di dette voci determina deleteri effetti psicologici in gran parte degli appartenenti al Corpo dei vigili urbani di Roma il cui crescente senso di disaffezione è peraltro motivato dall'incapacità da parte dell'amministrazione capitolina di realizzare un'adeguata e razionale struttura del corpo e dei servizi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno emettere una comunicazione ufficiale con la quale viene tassativamente smentita la presenza di congiunti di alti amministratori capitolini nella proprietà di almeno una delle società private alle quali il comune di Roma ha appaltato servizi di polizia urbana.

(4-17597)

DI PIETRO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che, durante il secondo conflitto mondiale, gli avieri italiani del 28° Gruppo «Baltimore» erano stati assegnati a missioni speciali di avio-rifornimento alla Divisione «Garibaldi», nei Balcani, e alle truppe partigiane del Maresciallo Tito, zona Kolasin, in ottemperanza agli accordi stabiliti tra il Comando alleato e quello italiano; questi giovani avieri provenivano da ogni parte della Penisola e facevano parte dell'«Italian Air Force»;

che il 14 maggio 1944 in una di queste operazioni le nostre unità furono attaccate dalle preponderanti formazioni aeree dei Messerchmitt 109 «Gustav» e «Fritz» tedeschi nelle acque dell'Adriatico meridionale e nello scontro violentissimo che ne seguì cinque nostri aerei furono abbattuti;

che nell'episodio bellico persero la vita ben ventisei uomini di equipaggio, di cui venticinque furono decorati di medaglia di argento al valor militare «alla memoria» e solo il capitano comandante la squadriglia di medaglia d'oro; in quell'occasione, il comandante del campo, che comunque non aveva partecipato all'evento bellico della squadriglia, fu decorato dell'Ordine militare d'Italia;

che, in particolare, attribuire a questi «soldati», combattenti per la salvezza della patria e per essa morti a venti anni, oggi il massimo riconoscimento al valor militare li innalzerebbe, tra l'altro, quale fulgido e monito perenne per le future generazioni; in sostanza, si tratta di restituire loro quella dignità di uomini e di soldati che a loro fu negata, dopo la morte, con quella vergognosa discriminazione commessa all'epoca dai vertici militari,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda predisporre per far ottenere il riconoscimento della massima onorificenza ai venticinque avieri periti nel maggio 1944, tenuto conto che lo slancio di questi giovani avieri fu un tentativo altruistico di riscattare la dignità alle armi italiane ed indirettamente dare un giusto posto di partecipazione fra le altre libere Nazioni.

(4-17598)

DI PIETRO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'istituto magistrale statale «Maria Immacolata» di San Giovanni Rotondo (Foggia) ha chiesto ed ottenuto, con provvedimento n. 1243 del 24 maggio 1999, per l'anno scolastico 1999-2000, l'autorizzazione ministeriale per l'attivazione dell'indirizzo sperimentale scientifico tecnologico autonomo, come previsto dalla circolare ministeriale n. 414 del 14 ottobre 1998;

che l'attivazione dell'indirizzo sperimentale scientifico tecnologico autonomo ha indotto numerosi alunni, tutti residenti a San Giovanni Rotondo, ad optare per il nuovo indirizzo unico nel distretto scolastico n. 27, con il conseguente cambio della iscrizione fatta a gennaio al liceo scientifico «Fermi» di San Marco in Lamis da parte dei genitori con regolare comunicazione scritta;

che l'amministrazione provinciale di Foggia ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Bari per ottenere l'annullamento,

previa sospensione, della esecuzione dell'autorizzazione ministeriale e di tutti i cambi di iscrizione degli alunni dalla prima classe dal liceo scientifico «Fermi» di San Marco in Lamis all'istituto magistrale «Maria Immacolata» di San Giovanni Rotondo;

che in data 31 agosto 1999 il TAR di Bari ha rigettato tutte le istanze poste a base della richiesta di sospensiva, compresa quella fondata sulla presunta illegittimità della iscrizione degli alunni precedentemente iscritti al liceo scientifico «Fermi» di San Marco in Lamis;

che il provveditore agli studi di Foggia, non tenendo conto dell'ordinanza del TAR di Bari, ha negato con provvedimento motivato l'autorizzazione all'attivazione del nuovo indirizzo sperimentale, in quanto al provveditore risulterebbero iscritti all'indirizzo sperimentale scientifico tecnologico autonomo di San Giovanni Rotondo solamente tredici alunni a fronte di trentasei;

che in data 30 settembre 1999 lo stesso provveditore agli studi di Foggia inviava presso l'istituto scientifico tecnologico sperimentale una visita ispettiva con notifica della comunicazione di soppressione delle classi attivate, nonostante che in una precedente dichiarazione resa al preside dell'istituto magistrale statale «Maria Immacolata» di San Giovanni Rotondo da parte dei genitori di trentadue alunni venisse testimoniata la regolarizzazione della iscrizione presso il citato istituto magistrale;

che in particolare il 2 ottobre 1999 il preside dell'istituto «Maria Immacolata» ha comunicato la sospensione dell'attività scolastica ai genitori degli alunni delle sezioni del liceo scientifico tecnologico;

che i genitori degli alunni interessati si sono rivolti nuovamente al TAR, e contestualmente hanno deciso di continuare a mandare comunque i loro figli presso l'istituto,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per dare soluzione alla vicenda in esame, tenuto conto che la citata ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale di Bari del 31 agosto 1999 non ha accolto la richiesta di sospensiva fondata sulla presunta illegittimità della iscrizione degli alunni precedentemente iscritti al liceo scientifico «Fermi» di San Marco in Lamis e considerato che la predetta nota del 22 settembre 1999 a firma del provveditore agli studi di Foggia è superata dalla circostanza che trentadue alunni risultano iscritti regolarmente all'istituto magistrale statale «Maria Immacolata» di San Giovanni Rotondo.

(4-17599)

DI PIETRO. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che il direttore generale della ASL AV/1 ha deciso di fissare un tetto di spesa indicando al 70 per cento del fatturato il limite oltre il quale non intende liquidare le prestazioni delle strutture convenzionate;

che in data 24 maggio 1999 il direttore generale ha emanato una nota con la quale precisava che il pagamento per le prestazioni erogate nei primi due trimestri del 1999 sarebbe stato effettuato sulla base del 70 per cento dei corrispettivi trimestri del 1997, in cui si era registrato un fatturato di gran lunga inferiore a quello del 1999;

che, in particolare, alla fine del secondo trimestre 1999 le strutture convenzionate con la ASL AV/1 si sono trovate a dover restituire l'eccedenza del primo trimestre 1999 e quindi il pagamento del secondo trimestre è stato liquidato con una forte decurtazione, per cui a saldo sono state erogate somme irrisorie con le quali le strutture sanitarie convenzionate avrebbero dovuto sostenere le spese ordinarie (stipendi dei dipendenti, spese del materiale, di manutenzione, eccetera) e spese straordinarie derivanti dalla necessità di doversi adeguare ai requisiti minimi strutturali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,

si chiede di sapere quali misure si intenda predisporre per fornire una soluzione della vicenda, tenuto conto che la decisione del direttore generale della ASL AV/1 di fissare un tetto di spesa del fatturato oltre il quale non si intende liquidare le prestazioni penalizza fortemente le strutture convenzionate e considerato che nello stesso distretto della ASL risulta vi siano state deroghe a tale criterio di pagamento.

(4-17600)

WILDE. – *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di una serie di cooperative aderenti ai consorzi Coop Italia (Novacoop, Coop Lombardia, Coop Liguria, Coop Adriatica, Coop Nord Est, Coop Estense, Coop Toscana Lazio e Conad Nazionale Nord Conad, Conad Romagna Marche, Conad del Tirreno, Conad Centro Nord) al fine di stabilire se la recente costituzione di una società comune, la DICO spa, partecipata dalle suddette cooperative per la gestione di 140 soft-discount costituisca un'intesa restrittiva della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ravvisi l'opportunità di verificare se si possano concretizzare cartelli di prezzi che neutralizzano di fatto la concorrenza a danno del consumatore;

se tale restrizione della concorrenza riguardi anche la tipologia dell'*hard discount;*

se esista una più generale alleanza nel settore dei *discount*, essendo note le loro quote sul mercato nazionale.

(4-17601)

WILDE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che il settore calzaturiero dimostra un fortissimo calo delle esportazioni, che valgono 4/5 del fatturato complessivo;

che nei primi 8 mesi del 1999 l'*export* si è fermato a 7.513 miliardi con un calo del 9 per cento in valore e di quasi il 10 per cento in quantità; diminuiscono inoltre le vendite sui grandi mercati con un calo del 4,5 per cento in Germania e Stati Uniti e del 9 per cento in Francia;

che gli imprenditori del settore reclamano e denunciano il sistema delle quote e delle licenze di importazione specialmente verso il mercato giapponese, che di fatto impediscono l'accesso a quel mercato;

che è importante rilevare che le importazioni italiane tra gennaio ed agosto sono aumentare del 18 per cento in quantità e del 10 per cento in valore (oltre 1.971 miliardi); in testa si troverebbe la Cina con scarpe vendute a 5.700 lire al paio;

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire, visto che grazie alla globalizzazione aumentano i prodotti stranieri, la cui qualità è di sempre più basso livello, così da creare problemi di difficile soluzione ad interi bacini industriali ed artigianali di settore;

se non intendano dare disposizioni atte a reprimere la contraffazione di scarpe griffate e con diciture strettamente legate a fiere di settore;

se non intenda controllare alle frontiere le importazioni di scarpe destinate al macero, che spesso avvengono in *container* con sole scarpe destre o sinistre le quali vengono poi però riassemblate in determinati centri di raccolta, così da danneggiare ulteriormente il settore.

(4-17602)

CAMPUS, CARUSO Antonino. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nè il tempo nè decisioni successive hanno minimamente risolto lo sconcertante intreccio di disagi, polemiche e proteste conseguenti ai decreti Burlando, che hanno imposto il trasferimento dall'aeroporto di Linate a quello di Malpensa oltrechè di voli internazionali anche di gran parte dei collegamenti aerei nazionali con Milano,

che la ormai evidente forzatura decisa dall'allora ministro Burlando ha mostrato i gravissimi limiti di una totale insufficenza di programmazione e di studio, sia per quanto riguarda gli effetti sul traffico aereo per merci e passeggeri, sia, e soprattutto, per gli enormi problemi di inquinamento e acustico e da gas di scarico che si sono manifestati nell'area di Malpensa;

che l'aver temporaneamente mantenuto un collegamento tra Milano-Linate e la Sardegna con partenza da Cagliari non risolve minimamente i disagi dei cittadini residenti nel nord dell'isola, date le notevoli distanze e la ancora gravissime carenze nei collegamenti interni sia stradali che ferroviari;

considerato che lo stesso commissario europeo ai trasporti Loyola de Palacio è intervenuto chiedendo al Ministro dei trasporti di ripensare e ritardare ulteriori trasferimenti di voli dall'aeroporto di Linate a quello di Malpensa, almeno sino a che non saranno acquisiti sufficienti dati in materia di impatto ambientale,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni, affinchè venga comunque ripristinato il collegamento tra l'aeroporto di Alghero-Fertilia e quello di Linate, dando così modo, nel contem-

po, di rivalutare la possibilità di sfruttare anche degli spazi orari meno disagevoli e penalizzanti per i passeggeri in partenza dall'aeroporto isolano.

(4-17603)

TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Monte dei Paschi di Siena nacque nel 1472 per favorire lo sviluppo della dissestata economia dello stato di Siena;

che nel 1624 fu trasformato in «Monte non vacabile dei Paschi, della Città e stato di Siena», per iniziativa del collegio di balìa, magistratura che «curava il benessere non solo della città di Siena, ma puranco di tutto lo stato senese», che comprendeva la quasi totalità dell'attuale provincia di Grosseto;

che il Monte dei Paschi potè caratterizzarsi come «non vacabile» perchè la garanzia data dal Governo per accreditare il nuovo istituto e garantire i depositanti fu sulle rendite demaniali dei Paschi, cioè i pascoli pubblici della Maremma grossetana;

che dal 1625 al 1719 diciannove comunità del grossetano «capitolarono», ossia aderirono per atto autentico alla rilevazione di parte delle obbligazioni assunte dal Monte; tale atto alleggeriva in parte i cittadini senesi; successivamente anche tutte le altre comunità grossetane «capitolarono»;

che scriveva nel 1774 il Collegio di balìa: «...tutto l'universale della città e stato di Siena è obbligato per la sicurezza dei creditori del Monte dei Paschi... sicchè non pare irragionevole che il Monte dei Paschi... con i suoi avanzi contribuisca ad un pubblico bisogno ed a risparmiare alla universale suddetto una imposizione...»; così, per iniziativa del magistrato di balìa, gli utili dell'istituto vennero poi impiegati per promuovere lo sviluppo della città e dello stato di Siena;

che ancora oggi esiste un fondo di sviluppo per le province di Siena e Grosseto, costituito con gli utili del Monte dei Paschi di Siena;

che nella deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena siedono otto membri nominati da Governo, comune e provincia di Siena;

che la Fondazione Monte dei Paschi svolge una attività sociale che potrebbe legittimamente allargarsi al territorio dell'antico stato senese, oggi provincia di Grosseto,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno – tenuto conto di quanto descritto in premessa – far attribuire un posto ad un rappresentante grossetano nella amministrazione del Monte dei Paschi, dando così un giusto e doveroso riconoscimento alla Maremma grossetana, tenuto conto che la provincia di Grosseto ha contribuito almeno quanto l'attuale territorio della provincia di Siena allo sviluppo di questo grande istituto bancario.

(4-17604)

BATTAGLIA, FLORINO, PEDRIZZI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che nel corso degli ultimi mesi nelle Poste italiane sono stati registrati oltre 370 licenziamenti; tali cifre, considerato il lasso temporale assi limitato, sono da ritenersi eccessive;

che fortunatamente il 50 per cento di quei lavoratori espulsi dalla società sono stati reintegrati nel loro posto di lavoro per ordine della magistratura, accogliendo le motivazioni di ricorso degli interessati e quindi condannando l'azienda per tali iniziative;

che ciononostante la dirigenza aziendale per punire anche conclamati disservizi non adotta sanzioni disciplinari ampiamente previste dal contratto nazionale del lavoro, ma procede a «licenziamenti di massa»;

che la riprova di ciò è quanto accaduto nei giorni scorsi in provincia di Napoli, dove le inchieste ispettive hanno reso palese, in qualche ufficio, giacenze di stampe, ritardi nel recapito e qualche disguido nelle spedizioni;

che in uno Stato di diritto uno dei princìpi cardine che sovrintende alla giustizia è quello in base al quale la pena comminata sia proporzionata al delitto commesso e soprattutto l'accusato sia posto nelle condizioni di potersi difendere nelle sedi previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e non invece, così come si è determinato, nelle aule di giustizia; che un sindacato, nell'espletamento del proprio ruolo, soprattutto in situazioni quali quelle descritte deve essere posto nella condizione di concorrere alla soluzione dei problemi anche con la mediazione, pratica ampiamente prevista nei conflitti di lavoro;

che è da considerarsi assurdo e vergognoso che un'azienda possa licenziare, in modo affrettato, superficiale e in assenza di gravissime motivazioni, lavoratori in età avanzata e, nella gran parte dei casi, percettori di un solo reddito,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sanare la grave situazione che tali comportamenti hanno determinato, con conseguenze gravissime per gli interessati.

(4-17605)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso:

che l'ennesimo trasferimento dei voli dall'aeroporto di Milano-Linate a quello di Varese-Malpensa programmato dal Ministro dei trasporti e della della navigazione per il 15 dicembre 1999 è stato rinviato per intervento dell'autorità comunitaria, generando ulteriore confusione nel sistema dei trasporti aereo italiano e particolari disagi e danni agli utenti di quest'ultimo in partenza o con destinazioni nell'Italia Settentrionale e procurando negli ambienti comunitari per taluni governanti italiani discredito che inevitabilmente si estende sull'intera comunità nazionale;

che, al di là delle declamazioni all'informazione, nella di concreto è stato fatto sotto l'aspetto della tutela ambientale e dell'adeguamento alla nuova realtà territoriale per le popolazioni residenti attorno allo scalo di Varese-Malpensa;

che l'operato del Ministero dei trasporti e della navigazione e delle entità da questo sorvegliate (Ente nazionale aviazione civile ed Ente nazionale assistenza al volo) si è finora manifestato come contraddittorio, illogico ed irrazionale,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio non ritenga di portare la questione degli scali aerei lombardi all'esame del Governo per enunciare una chiara e razionale *policy* in proposito, in accordo con la normativa comunitaria e con l'autorità regionale, e superando l'inerzia, la provvisorietà e le contraddizioni del Ministero dei trasporti e della navigazione, alla finalità di assicurare agli utenti del trasporto aereo ed agli imprenditori connessi con quest'ultimo un minimo di certezza e di capacità di programmazione, nonchè di porre fine all'equivoco che dall'ottobre 1998 avvolge il sistema aeroportuale lombardo, con persistente discredito a livello internazionale e crescenti danni per l'economia dell'Alta Italia.

(4-17606)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che il sindaco di Montecalvo Irpino con propria ordinanza nel novembre 1999 sfrattava circa 40 nuclei familiari dalla casette asismiche costruite dopo il terremoto del 1930 destinando parte di dette famiglie in abitazioni ubicate a più di 10 chilometri dal centro abitato di Montecalvo;

che alcune di queste famiglie sono state sfrattate con l'intervento della forza pubblica e non si è tenuto conto dall'avanzata età degli abitanti e dei problemi che lo sfratto forzoso e brutale ha determinato e determinerà;

che le sopra richiamate famiglie occupano le casette asismiche da più di 50 anni;

che i nuovi alloggi che verranno realizzati non saranno sufficienti ad accogliere tutti i nuclei familiari che abitavano nelle casette asismiche;

si chiede di conoscere

se il terreno su cui erano ubicate le casette asismiche sia demaniale o di proprietà del comune di Montecalvo;

se l'iniziativa del sindaco possa essere compiuta senza l'assenso degli abitanti;

se sia legittimo ed ammissibile che la ricostruzione di nuovi alloggi, da realizzarsi sullo stesso terreno dove erano collocate le casette asismiche, non soddisfi, neanche numericamente, le esigenze abitative di tutti i nuclei familiari ospitati dalle casette asismiche.

(4-17607)

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00459, dei senatori Castellani Pierluigi ed altri.